



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 39 del 24/09/2019

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: APPROVAZIONE.

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventiquattro** del mese di **settembre** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto:

PARMEGGIANI ROBERTO	Presente
RUSSO LUCIANO	Presente
LENZI MARILENA	Presente
ARMAROLI CHIARA	Presente
BERNABEI IRENE	Presente
MARTINI SILVIA	Assente
LOLLI FRANCA	Presente
FELIZIANI FEDERICO	Presente
VINCENZI MATTEO	Presente
VENTURI ALBERTO	Presente
RASCHI ALESSANDRO	Presente
LODI SIMONE	Presente
MASTACCHI MARCO	Presente
CHILLARI ACHILLE	Presente
VERONESI MARCO	Assente
BIGNAMI CLAUDIO	Presente
MURATORI MAURO	Presente

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

Risulta presente l'Assessore esterno Rossi Gianluca.

Il SEGRETARIO GENERALE Dott. POLI CLAUDIO, partecipa alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PARMEGGIANI ROBERTO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Regione Emilia-Romagna con legge regionale n.24/2001e ss.mm.ii "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" coordina la programmazione pubblica delle politiche abitative e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale, individuando le funzioni dei Comuni

Rilevato che la predetta legge, nel titolo 1 - Disposizioni generali:

- *Art. 3 Riordino della gestione degli alloggi di erp*, prevede la funzione di disciplina delle politiche abitative mediante apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale

1. Il riordino della gestione del patrimonio di erp è diretto a:

a) conferire ai comuni il compito di disciplinare la materia con i propri regolamenti e di esercitare tutte le funzioni amministrative che ad essa ineriscono, nell'ambito dei principi previsti dalla presente legge, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), anche con riferimento alle funzioni della Città metropolitana di Bologna secondo la legislazione statale e regionale;

- *Art. 6 Funzioni dei comuni:*

all'art. 6. elenca le funzioni del Comune, tra le quali la gestione degli alloggi ERP

Considerato che risulta opportuno armonizzare, a livello metropolitano, i criteri che informano i Regolamenti comunali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di ERP , derivanti dalle disposizioni in materia di Edilizia residenziale Pubblica contenute nei seguenti atti

- La Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 894 del 13 Giugno 2016, recante "Determinazione dei requisiti economici per l'accesso e la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica e delle modalità per il calcolo e l'applicazione dei canoni Erp";
- La Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2228 del 21 Dicembre 2016 recante "Determinazioni relative all'applicazione dei canoni ERP stabilite dalla DGR n. 894/2016", con la quale si posticipa all'1 Luglio 2017 l'applicazione delle modalità di calcolo dei canoni ERP stabilite dalla citata DGR 894/2016;
- La Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n 739 del 31 Maggio 2017 recante "Correttivi alla metodologia di calcolo dei canoni di locazione degli alloggi di ERP definita dalla DGR n. 894/2016", con la quale vengono approvati, tra l'altro, correttivi alle modalità di calcolo dei canoni ERP rispetto alla citata deliberazione regionale n 894/2016 e viene posticipata la data di applicazione degli stessi all'1 Ottobre 2017;
- L'atto di Orientamento approvato dalla Conferenza metropolitana di Bologna nella seduta dell'8 Novembre 2016 recante "Attuazione della DGR Emilia-Romagna n. 894 del 13 Giugno 2016 'determinazione dei requisiti economici per l'accesso e la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica e delle modalità per il calcolo e l'applicazione dei canoni ERP' ", con il quale si approvano, tra l'altro, indirizzi omogenei per tutti i Comuni dell'area metropolitana, in ordine al metodo di calcolo dei canoni Erp e ai parametri da applicare per la loro determinazione.

Dato atto che l'Amministrazione comunale intende, con atto successivo del competente organo approvare lo schema di Regolamento in oggetto, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per dare risposta alla necessità di adeguamento ai riferimenti normativi in materia di politiche abitative

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

Presenti n.15

Con 11 voti favorevoli, 1 contrario (Cons. Muratori) e 3 astenuti (Cons. Mastacchi, Chillari e Bignami) espressi con votazione palese

DELIBERA

- di approvare il Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione unitamente agli allegati :

Allegato 1 Formazione della graduatoria ERP e suoi aggiornamenti

Scheda 1A) Punteggi relativi a condizioni per la domanda di alloggi di edilizia Residenziale Pubblica

Scheda 1B) Punteggi relativi a condizioni di valutazione sociale per l'attribuzione del punteggio per la per la domanda ERP

Allegato 2 Assegnazione degli alloggi ERP

Allegato 3 Altri istituti di legge conseguenti alle assegnazione degli alloggi ERP

- di demandare ai Servizi Educativi scolastici e sociali per gli adempimenti di competenza derivanti dall'adozione del presente regolamento.

Con successiva votazione palese dal seguente esito: 14 voti favorevoli e 1 contrario (Cons. Muratori) si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

COMUNE DI SASSO MARCONI

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE
DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

Indice generale

Titolo 1 Principi generali.....	2
Art. 1 Oggetto del regolamento.....	2
Art. 2 Disciplina normativa di riferimento.....	2
Art. 3 Principi generali sulla modalità di formazione delle graduatorie e di assegnazione degli alloggi E.R.P.....	2
Titolo II Criteri generali per l'accesso e la formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P.....	3
Art. 4 Nucleo familiare richiedente.....	3
Art. 5 Requisiti di accesso agli alloggi E.R.P.....	3
Art. 6 Condizioni di punteggio e altre condizioni per l'ordinamento delle domande in graduatoria..	4
Art. 7 Formazione della graduatoria.....	4
Art. 8 Aggiornamenti della graduatoria.....	5
Art. 9 Commissione Tecnica Casa.....	5
Titolo III Assegnazione degli alloggi di E.R.P.....	5
Art. 10 Criteri generali per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P.....	5
Art. 11 Controlli.....	7
Titolo IV Gestione degli alloggi di E.R.P.....	8
Art. 12 Mobilità degli assegnatari di alloggi pubblici con contratti di E.R.P.....	8
Art. 13 Contratto di locazione. Annullamento. Morosità.....	9
Art. 14 Decadenza dalla permanenza nell'alloggio di E.R.P.....	9
Art. 15 Occupazione illegale o senza titolo di alloggi e altri fabbricati.....	10
Art. 16 Disciplina connessa al subentro, ampliamento, ospitalità nell'alloggio e alla coabitazione finalizzata all'assistenza.....	11
Titolo V Norme transitorie e finali.....	11
Art. 17 Norme transitorie e finali.....	11

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Titolo 1 Principi generali

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, i criteri, le attività ed i procedimenti inerenti l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (di seguito individuati con l'acronimo E.R.P.) nell'ambito territoriale del Comune di Sasso Marconi.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
 - a. per Comune si intende il Comune di Sasso Marconi
 - b. per "ACER" l'ente pubblico economico denominato "Azienda Casa Emilia-Romagna" della provincia di Bologna;
 - c. per "gestione del patrimonio abitativo", l'effettuazione di tutti gli interventi volti a garantire il mantenimento degli alloggi e dei locali ad uso abitativo di proprietà del Comune in condizioni di piena efficienza strutturale e di fornitura dei servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative degli assegnatari;
 - d. per "ente gestore", il soggetto al quale è affidata la gestione del patrimonio abitativo di proprietà del Comune, qualora previsto.
 - e. per Organizzazioni sindacali si intendono le Organizzazioni sindacali confederali, di categoria e le organizzazioni sindacali degli inquilini, con le quali, rispettivamente per le proprie competenze, il Comune e l'Ente gestore, provvedono alla concertazione e al confronto per la definizione e l'applicazione delle norme del presente regolamento.

Art. 2 Disciplina normativa di riferimento

1. Il presente regolamento fa riferimento alla disciplina normativa regionale in materia di E.R.P. e laddove applicabile, alla normativa nazionale in materia di locazioni.
2. Sono applicate le vigenti norme nazionali in materia di ISEE Indicatore della Situazione Economica Equivalente .
3. Trovano altresì applicazione le vigenti norme e principi che favoriscono la trasparenza, la semplificazione, la facilità di accesso alla pubblica amministrazione da parte dei cittadini.
4. Le norme del presente regolamento si informano ai principi e alla disciplina prevista nel Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, utilizzando gli strumenti offerti dalle tecnologie ed eliminando la necessità di gestione e trattamento della versione cartacea delle istanze, favorendo il diritto da parte dei cittadini ad interagire con la pubblica amministrazione.

Art. 3 Principi generali sulla modalità di formazione delle graduatorie e di assegnazione degli alloggi E.R.P.

1. Il Comune, ai fini dell'assegnazione degli alloggi di E.R.P. provvede mediante:
 - a. formazione di una graduatoria quadriennale aggiornata con periodicità annuale;
 - b. assegnazione degli alloggi E.R.P. in favore dei cittadini utilmente posizionati nella graduatoria. L'assegnazione è effettuata tenendo conto dell'ordine delle domande in graduatoria e del rispetto dello standard abitativo degli alloggi, in relazione alla composizione numerica del nucleo familiare richiedente.
2. Sono stabiliti i seguenti principi generali:
 - a. La graduatoria, successiva all'approvazione del presente regolamento, viene formata provvedendo all'emanazione di apposito avviso pubblico contenente la disciplina della presentazione delle domande da parte dei cittadini. La graduatoria ha validità di quattro anni . Tuttavia annualmente è emanato un avviso pubblico per invitare i cittadini a presentare le proprie domande . Le nuove domande e le

integrazioni alle domande valide già in graduatoria, vengono presentate secondo le modalità previste nell'avviso pubblico . Viene garantita assistenza ai cittadini per ogni attività inerente la presentazione/aggiornamento delle domande. Le domande sono inserite nella graduatoria in base al punteggio attribuito. L'aggiornamento della graduatoria è approvato in via definitiva ed esecutiva entro centoventi giorni dal termine di ricezione delle domande.

- b. Ogni quattro anni si provvede all'emanazione di un apposito avviso pubblico per la formazione di una nuova graduatoria.
- c. Gli alloggi di E.R.P. disponibili sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria risultante dall'ultimo aggiornamento, nel rispetto degli standard abitativi previsti dal presente regolamento. La Giunta comunale può riservare quote di alloggi disponibili per realizzare programmi di integrazione sociale e per favorire l'equilibrio sociale negli immobili di E.R.P., in favore dei nuclei inseriti nella graduatoria e sempre nel rispetto dei criteri previsti al precedente comma 1 lett. b).
- d. Il regolamento individua le condizioni di bisogno sociale rilevanti e altre condizioni di punteggio per l'ordinamento delle domande in graduatoria. La Giunta comunale provvede alle modifiche degli allegati al presente regolamento e individua con propria deliberazione la misura dei punteggi.

Titolo II Criteri generali per l'accesso e la formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P.

Art. 4 Nucleo familiare richiedente.

- 1. La domanda di accesso alla graduatoria può essere presentata da qualunque cittadino maggiorenne, per sé ed il proprio nucleo familiare, in possesso dei previsti requisiti d'accesso in materia di E.R.P. stabiliti con disciplina regionale.
- 2. Ogni cittadino inserito nella graduatoria può appartenere ad un unico nucleo familiare.
- 3. Qualora, in sede di presentazione della domanda risulti che taluno dei componenti il nucleo richiedente sia in condizioni di invalidità, non autosufficienza o handicap con necessità di assistenza continuativa da parte di terze persone, è possibile specificare in domanda tale condizione. In sede di assegnazione si terrà conto, ai fini dello standard abitativo e/o della composizione dei vani dell'alloggio da assegnare, della eventuale presenza di persone con finalità assistenziali .
- 4. Ai fini della formazione della graduatoria di accesso all'E.R.P. il nucleo viene considerato monogenitoriale nei seguenti casi:
 - a. mancato riconoscimento del figlio/i a carico fiscale da parte del genitore non richiedente verificato anche d'ufficio dagli estratti di nascita;
 - b. provvedimenti giurisdizionali di affido esclusivo del figlio/i a carico fiscale al solo genitore richiedente;
 - c. abbandono del figlio/i a carico fiscale da parte dell'altro genitore non richiedente accertato in sede giurisdizionale o dal servizio sociale competente che provvede al nucleo richiedente;
 - d. decesso dell'altro genitore.

Art. 5 Requisiti di accesso agli alloggi E.R.P..

- 1. I requisiti di accesso all'E.R.P. sono stabiliti con disciplina regionale e devono essere in possesso del cittadino richiedente e del suo nucleo familiare alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni di punteggio per l'assegnazione dell'alloggio.

Art. 6 Condizioni di punteggio e altre condizioni per l'ordinamento delle domande in graduatoria.

1. Per la formazione e l'ordinamento delle domande nella graduatoria sono individuate condizioni di punteggio nel rispetto dei principi generali di seguito indicati:
 - a) le condizioni oggetto di punteggio sono espresse dai nuclei richiedenti in domanda;
 - b) il regolamento individua categorie di situazioni che rappresentano in astratto fatti, stati e qualità del nucleo richiedente;
 - c) le singole categorie di situazioni non esprimono in via assoluta una condizione di svantaggio o di particolare bisogno sociale;
 - d) la sommatoria delle singole situazioni evidenziate nelle fattispecie concrete rappresentate in domanda determina il riconoscimento delle condizioni di punteggio ;
 - e) nella scheda 1 A) dell'allegato 1 al presente regolamento sono individuate le condizioni di punteggio sulla base delle categorie elencate nel successivo comma 2;
 - f) la Giunta comunale, può individuare condizioni di punteggio specifiche, aggiornando la scheda 1 A) dell'allegato 1 al presente regolamento e definisce la misura dei relativi punteggi;
2. Sono valorizzate dal presente regolamento le categorie di punteggio relative a:
 - 1) condizioni oggettive:
 - condizioni relative alla situazione abitativa;
 - situazione economica del nucleo;
 - 2) condizioni di particolare bisogno sociale:
 - composizione del nucleo;
 - condizione di età;
 - condizioni di non autosufficienza di taluno dei componenti il nucleo;
 - tempo maturato nella rappresentazione dell'esigenza abitativa ai sensi del regolamento.
 - 3) condizione di valutazione sociale: la condizione di valutazione sociale non viene dichiarata in domanda dal richiedente, ma viene attestata per i nuclei in carico ai servizi sociali dal Servizio Sociale competente, che a tal fine provvede d'ufficio secondo le modalità stabilite nell'allegato 1 al presente regolamento.

Art. 7 Formazione della graduatoria

1. Viene emanato avviso pubblico contenente la disciplina della presentazione delle domande e della formazione della graduatoria.
2. Ai fini della formazione della graduatoria, le domande devono essere presentate entro il termine perentorio previsto dall'avviso pubblico. La graduatoria viene approvata con determinazione dirigenziale. Il procedimento per la formazione della graduatoria è descritto nell'allegato 1 al presente regolamento. Le modifiche al procedimento sono determinate dalla Giunta comunale.
3. Le domande già ammesse in graduatoria, alle quali non è seguita l'assegnazione di un alloggio di E.R.P., entrano di diritto negli aggiornamenti della graduatoria e vi permangono, unitamente alle nuove domande.
4. I richiedenti che intendono modificare la propria domanda possono integrarla entro il termine perentorio previsto dall'avviso pubblico emanato per la formazione dell'aggiornamento della graduatoria, al fine del collocamento in altra posizione al primo aggiornamento. Qualora l'integrazione risulti ammissibile in sede istruttoria sostituirà integralmente la domanda precedentemente presentata.
5. L'ultima graduatoria approvata in via definitiva sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.
6. Le domande sono ordinate nella graduatoria secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:
 - a. mediante il punteggio complessivo attribuito, in ordine decrescente;
 - b. le domande con medesimo punteggio, sono graduate tra loro mediante il valore I.S.E.E. del nucleo familiare, preferendo quelle con valore I.S.E.E. inferiore;
 - c. le domande con medesimo punteggio e a medesimo valore I.S.E.E. sono graduate in ordine di protocollo di presentazione della domanda.

Art. 8 Aggiornamenti della graduatoria

1. Per gli aggiornamenti della graduatoria, le nuove domande, le domande già in graduatoria aggiornate a seguito della presentazione di integrazioni da parte dei concorrenti, nonché le domande per le quali è stato presentato ricorso con esito positivo sono collocate, insieme alle domande presenti in graduatoria:
 - a. mediante il punteggio complessivo attribuito, in ordine decrescente;
 - b. le domande con medesimo punteggio, sono graduate tra loro mediante il valore I.S.E.E. del nucleo familiare, preferendo quelle con valore I.S.E.E. inferiore;
 - c. le domande con medesimo punteggio e a medesimo valore I.S.E.E. sono graduate in ordine di protocollo di presentazione della domanda.

Art. 9 Commissione Tecnica Casa

1. La verifica della formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi E.R.P, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 24/01 e ss.mm. ii. viene effettuata da apposita Commissione Tecnica Casa, nominata con determinazione dirigenziale, composta da:
 - a) Il/la Responsabile del Settore competente del Comune con funzioni di Presidente, o da suo delegato;
 - b) un Tecnico del Settore competente dei Comuni dell'Unione o dell'Ente Gestore individuato dal suddetto Responsabile;
 - c) da un componente in rappresentanza delle OO.SS dell'utenza, da loro individuato e segnalato, secondo un auspicabile principio di rotazione della rappresentanza.
 Il/la Responsabile del Settore competente provvede a nominare un segretario della commissione.
2. La Commissione è convocata dal Presidente e non prevede remunerazione né con gettone di presenza, né rimborsi spese di viaggio.
3. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. La Commissione ha competenze relativamente a:
 - a) ricorsi presentati dai richiedenti a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria e della graduatoria definitiva;
 - b) domande di assegnazione o mobilità che presentano complessità di interpretazione o di valutazione;
 - c) attivazione di mobilità d'ufficio che presentano complessità.

Titolo III Assegnazione degli alloggi di E.R.P.

Art. 10 Criteri generali per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P.

1. Per l'assegnazione degli alloggi si provvede all'accertamento dell'esistenza dei requisiti d'accesso e delle condizioni che attribuiscono i punteggi ai nuclei che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria. I requisiti e le condizioni devono sussistere alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica per l'assegnazione. In caso di mancato possesso dei requisiti d'accesso la domanda è esclusa dalla graduatoria.
2. In sede di verifica delle condizioni i punteggi del richiedente possono essere variati in presenza del venire meno di alcuna delle condizioni e/o di acquisizione di alcuna delle condizioni di punteggio.
3. In sede di verifica dei requisiti e delle condizioni finalizzate all'assegnazione di un alloggio è possibile:
 - a) attribuire d'ufficio in sede istruttoria condizioni di punteggio non dichiarate, qualora le stesse si possano evincere chiaramente dalla domanda e/o siano verificate sulla base dei dati di anagrafe in possesso dell'Amministrazione;
 - b) attribuire la condizione di punteggio maggiormente favorevole al richiedente, in caso di condizioni di punteggio non cumulabili.
4. Effettuate le verifiche istruttorie di cui al comma precedente:
 - a) se il punteggio rimane almeno uguale a quello per il quale il concorrente era in graduatoria si provvede all'assegnazione dell'alloggio;

b) se il punteggio è diminuito per perdita o esclusione di alcuna delle condizioni, la domanda è collocata assieme a quelle nella medesima classe di punteggio della graduatoria di appartenenza e ordinata in base al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.). Qualora più domande abbiano il medesimo valore I.S.E.E. sono graduate in ordine di protocollo di presentazione della domanda.

5. Qualora la domanda venga diminuita nel punteggio ai sensi della lett. b) del comma precedente o venga esclusa dalla graduatoria per assenza dei requisiti di accesso di cui al precedente art. 5 o in esito ai controlli di cui al successivo art. 11, il richiedente ha facoltà di presentare ricorso secondo le modalità previste ai commi 11-14 dell'art.1 dell'allegato 1 del regolamento. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi deve rispettare quanto previsto dall'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche.

6. Ogni anno la Giunta Comunale può destinare una percentuale degli alloggi disponibili alle mobilità fra assegnatari.

7. Per alloggi disponibili si intendono quelli per i quali sia attestata formale comunicazione di fine lavori a seguito di ripristino o di nuova costruzione e la data di effettiva disponibilità dell'alloggio per l'assegnazione o la mobilità.

8. Gli alloggi disponibili sono assegnati sulla base della graduatoria in vigore.

9. Il procedimento per l'assegnazione degli alloggi è descritto nell'allegato 2 al presente regolamento. Le modifiche al procedimento sono determinate dalla Giunta comunale.

10. Costituisce condizione per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P., l'estinzione della morosità pregressa nel saldo dei canoni di locazione o delle indennità di occupazione e/o degli oneri accessori in alloggi pubblici o strutture, alloggi o spazi procurati dai servizi sociali. Per i casi in carico ai Servizi sociali la condizione viene assolta qualora sussista un progetto socio-assistenziale e contestuale stipula di un piano di rientro da determinarsi caso per caso tenendo conto della valutazione sociale ed economica del nucleo familiare effettuata dal servizio sociale competente.

11. Gli alloggi vengono assegnati ai nuclei familiari aventi diritto, in base alle dimensioni dell'alloggio rapportate al numero dei componenti, secondo gli standard abitativi descritti nell'allegato 2 al presente regolamento. Nella individuazione degli alloggi da assegnare ai richiedenti collocati in posizione utile in graduatoria, è data priorità all'obiettivo della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico oltre che, ove possibile, il soddisfacimento delle esigenze abitative rappresentate da parte del nucleo familiare assegnatario relativamente alla sua composizione per sesso e età e alle problematiche che manifesta.

12. Compete alla Giunta comunale la modifica delle classi di standard abitativo. Viene altresì perseguito l'obiettivo di sostenere l'integrazione degli assegnatari negli alloggi di E.R.P., attraverso una verifica delle situazioni sociali e socio-sanitarie presenti negli stabili individuati per l'assegnazione degli alloggi. Qualora se ne ravvisi l'esigenza si procede all'assegnazione con l'attivazione di un servizio di accompagnamento sociale.

13. L'obiettivo dell'equilibrio sociale delle assegnazioni, finalizzato all'uso razionale del patrimonio pubblico, può essere perseguito in via sperimentale, qualora possibile, mediante opportuni sistemi di individuazione del migliore abbinamento alloggio-nucleo. Per tali finalità l'abbinamento alloggio-nucleo familiare viene predisposto definendo il migliore ed appropriato coordinamento tra caratteristiche del richiedente e le caratteristiche degli alloggi disponibili, tenendo conto dei nuclei già inseriti negli immobili. A tal fine è effettuata una attività di valutazione dei nuclei dimoranti negli alloggi di E.R.P.. Il risultato delle attività applicato ai procedimenti di assegnazione degli alloggi disponibili tende a creare il mix-sociale ovvero la possibilità di ottenere una composizione variegata degli abitanti di un comparto abitativo, in termini sociali, economici, demografici e di nazionalità presenti.

14. La Giunta comunale può individuare i comparti e le modalità con cui avviare la sperimentazione in tema di equilibrio sociale delle assegnazioni. Eventuali aggiornamenti o modifiche al sistema verranno approvati dalla Giunta comunale.

15. La Giunta Comunale può definire con proprio provvedimento, in deroga alla graduatoria, una quota di alloggi da riservare ad assegnazioni provvisorie. La disciplina di tali assegnazioni è definita nell'allegato 2 art. 2 "Procedimento per l'assegnazione provvisoria" al presente regolamento.

16. L'assegnazione è effettuata con provvedimento amministrativo, alla quale consegue la stipula di apposito contratto di locazione ai sensi della vigente normativa regionale.

17. I concorrenti che rinunciano senza valida motivazione all'assegnazione sono esclusi dalla graduatoria e non possono ripresentare domanda per due anni dalla data della rinuncia o da quella di esclusione d'ufficio. Il concorrente che rinuncia all'assegnazione deve motivare la suddetta rinuncia precisando gravi e documentati motivi che risultino prevalenti rispetto alle caratteristiche e/o bisogni e necessità del nucleo familiare rilevati in sede di individuazione dell'alloggio idoneo per l'assegnazione. Qualora la prevalenza dei diversi e gravi motivi documentati della rinuncia sia positivamente valutata dal responsabile del settore competente, il nucleo familiare richiedente rimane utilmente collocato in graduatoria consapevole che:

a) in caso di un nuovo aggiornamento della graduatoria il nucleo familiare rinunciatario può essere sopravanzato da nuove domande e/o domande integrate di nuclei familiari collocati in posizione superiore e favorevole all'assegnazione;

b) verrà ricontattato per ulteriori proposte di assegnazione di un alloggio solo qualora un altro alloggio libero e disponibile per l'assegnazione sia rispondente, adeguato ed idoneo per conformazione e/o ubicazione e/o caratteristiche alle esigenze individuate formalmente dal nucleo familiare nell'atto di rinuncia motivata.

18. Qualora gli elementi documentati della rinuncia non siano ritenuti motivati il Responsabile del procedimento provvede all'esclusione d'ufficio della domanda dalla graduatoria con le modalità previste nell'allegato 2 al presente regolamento.

19. Qualora l'assegnatario rinunci all'assegnazione dopo l'emanazione del provvedimento di assegnazione e conseguentemente rinunci a stipulare il contratto, si provvede all'annullamento dell'assegnazione mediante provvedimento dirigenziale. Gli assegnatari che rinunciano all'assegnazione non possono ripresentare domanda di accesso alla graduatoria per due anni dalla data della rinuncia o da quella di esclusione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza alla diffida a stipulare il contratto.

20. Dopo la stipula del contratto e la consegna dell'alloggio, quest'ultimo deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro sessanta giorni, salvo gravi e documentati motivi di impedimento. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la revoca dell'assegnazione. Gli assegnatari revocati non possono ripresentare domanda di accesso alla graduatoria per tre anni dalla data della revoca. Gli assegnatari revocati sono tenuti al pagamento dei canoni e degli oneri accessori maturati dalla data di stipula del contratto alla data del provvedimento di revoca.

21. La dichiarazione di revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione qualora già stipulato.

22. Può essere data applicazione all'art. 25 comma 12 della L.R. 24/2001 in tema di indennizzo per le opere di miglioramento realizzate dall'assegnatario previo il consenso del Comune o del soggetto gestore a ciò delegato o incaricato. L'indennizzo è compensato con le somme dovute dall'assegnatario nel corso del rapporto di locazione ovvero è liquidato all'atto del rilascio dell'alloggio.

23. Al fine di accelerare le assegnazioni, previa autorizzazione del comune, l'Ente gestore può autorizzare l'assegnatario ad effettuare direttamente lavori in economia sull'alloggio per il quale sono previsti interventi di manutenzione ordinaria. La tipologia dei lavori e il relativo costo devono essere previsti nel capitolato generale dei lavori approvato ed in uso presso l'Ente gestore. L'assegnatario deve essere coperto dalle necessarie polizze assicurative per responsabilità e danni a terzi nell'effettuazione dei lavori e deve ottenere le relative certificazioni di conformità da consegnare all'Ente gestore. Il costo dei lavori effettuati viene scontato sul canone degli affitti dell'alloggio assegnato a partire dal mese successivo della data di fine lavori.

Art. 11 Controlli.

1. In fase di assegnazione sulla domanda e sulla situazione economica autocertificata sono effettuati i controlli diretti ad accertare la veridicità e la congruità di quanto dichiarato in via sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche.

2. Le modalità organizzative per l'esperimento delle attività di controllo sono definite con atti gestionali.

3. Successivamente all'assegnazione e per tutta la durata del rapporto di locazione sono effettuate le attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive uniche I.S.E.E. presentate dagli assegnatari per le finalità di legge.

Titolo IV Gestione degli alloggi di E.R.P.

Art. 12 Mobilità degli assegnatari di alloggi pubblici con contratti di E.R.P.

1. La mobilità degli assegnatari con contratti di E.R.P. è disciplinata ai sensi della vigente normativa regionale ed in conformità ai seguenti principi.

2. Gli assegnatari possono presentare la domanda di mobilità motivando la necessità per:

- a) inidoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute;
- b) dare soluzione a particolari condizioni di disagio abitativo o sociali;
- c) l'avvicinamento al luogo di lavoro, cura e assistenza.

3. La domanda di mobilità può essere presentata dagli assegnatari che:

- risultino in regola con il pagamento dei canoni di locazione e delle altre spese accessorie e con l'adempimento di tutti gli altri obblighi contrattuali;
- siano in possesso di tutti i requisiti previsti per il mantenimento dell'assegnazione e non si trovino in area di decadenza dall'assegnazione;
- non siano in regime di assegnazione provvisoria.

E' fatto salvo il caso degli assegnatari in situazione di morosità che presentino domanda di mobilità per sottoutilizzo degli alloggi in relazione alla composizione numerica del proprio nucleo familiare rispetto allo standard abitativo previsto, a condizione che sottoscrivano un piano di rientro della morosità sostenibile da valutarsi da parte del Comune o dell'Ente gestore.

4. L'assegnatario ha facoltà di presentare domanda di mobilità qualora siano decorsi dieci anni dalla data del provvedimento di assegnazione dell'alloggio di E.R.P. e ulteriori dieci anni dalla data dell'eventuale precedente mobilità.

E' possibile presentare domanda di mobilità prima del termine sopraindicato alle condizioni previste nell'allegato 3 art. 1.

5. Le persone in ospitalità e le persone coabitanti, non ancora autorizzate a far parte del nucleo familiare dell'assegnatario, ai sensi dell'art. 27, comma 2 lett. c) della L.R. 24/2001 e s.m.i., non possono essere considerate per la definizione dello standard abitativo dell'alloggio finalizzato alla mobilità.

6. La prima graduatoria di mobilità è approvata entro sessanta giorni dal termine per la ricezione delle domande ed è immediatamente esecutiva. Le richieste di integrazione delle domande già pervenute e le nuove domande per l'aggiornamento della graduatoria possono essere presentate entro dieci mesi dall'esecutività della precedente graduatoria. Gli aggiornamenti della graduatoria sono approvati entro sessanta giorni dal termine per la ricezione delle domande.

La pubblicazione sull'albo pretorio online e sul sito web del Comune costituiscono formale comunicazione dell'esito della domanda presentata.

7. Le domande sono ordinate in graduatoria in base alla somma dei punteggi attribuiti, come determinati in apposito documento approvato dalla Giunta Comunale, che costituisce allegato 3 al presente Regolamento. Le domande con medesimo punteggio sono graduate tra loro mediante il valore I.S.E.E. del nucleo familiare, preferendo quelle con valore I.S.E.E. inferiore.

Le domande con medesimo punteggio e a medesimo valore I.S.E.E. sono graduate in ordine di data di presentazione.

8. La mobilità è attivata seguendo l'ordine della graduatoria, mediante comunicazione formale ed è autorizzata con determinazione dirigenziale con riferimento all'intero nucleo familiare. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni dall'attivazione.

9. La rinuncia non motivata dall'assegnatario alla mobilità nell'alloggio proposto, nel rispetto della vigente disciplina regionale e regolamentare, comporta l'esclusione dalla graduatoria. Il rifiuto non motivato a presentarsi nel termine di giorni dieci dalla proposta comporta altresì

l'esclusione dalla graduatoria. L'interessato potrà presentare una nuova domanda a partire dal secondo aggiornamento della graduatoria dalla data di esclusione.

10. La domanda di mobilità e la relativa graduatoria hanno efficacia nel territorio comunale. E' data facoltà all'Amministrazione comunale, in accordo con altre amministrazioni in condizione di reciprocità, di dare alla stessa valenza sovra-comunale.

11. Ai sensi della vigente legislazione regionale si provvede all'attivazione di eventuali mobilità d'ufficio degli assegnatari, incentivando altresì mobilità per sottoutilizzo dell'alloggio e mobilità di due assegnatari verso un unico alloggio per finalità di co-housing nel rispetto dei limiti di permanenza nell'E.R.P. e dello standard abitativo dell'alloggio. Nell'allegato 3 al presente regolamento sono elencate le situazioni per le quali viene attivata mobilità d'ufficio.

12. La mobilità intercomunale fra assegnatari di alloggi di E.R.P. è attuata secondo le modalità applicative disposte dal Tavolo di concertazione territoriale della Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 5 comma 3 lettera c) della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 Contratto di locazione. Annullamento. Morosità.

1. Il contratto di locazione e il canone di locazione sono disciplinati ed applicati ai sensi della vigente disciplina regionale.

2. L'annullamento del provvedimento di assegnazione è disposto con provvedimento dirigenziale ai sensi della vigente disciplina regionale. Il procedimento di annullamento dell'assegnazione, in contraddittorio con l'interessato, viene concluso in giorni sessanta dalla data di verifica della causa di annullamento. Il provvedimento ha carattere definitivo, indica il termine di rilascio dell'alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

3. La medesima persona fisica non può risultare contestualmente assegnataria di più di un alloggio di E.R.P.. Parimenti due coniugi non legalmente separati, due persone unite civilmente o in situazione di convivenza di fatto ai sensi della Legge n. 76/2016 non possono risultare contestualmente assegnatari di due alloggi di E.R.P.. Per i nuovi nuclei che vengono a formarsi fra soggetti che contraggono matrimonio, unione civile o convivenza di fatto in costanza di assegnazione di alloggi distinti, il nuovo nucleo è tenuto a individuare un unico alloggio di destinazione, riconsegnando libero da persone e cose all'Ente gestore l'altro alloggio.

4. E' applicata ai conduttori morosi la procedura per il perseguimento della morosità dall'Ente gestore.

Art. 14 Decadenza dalla permanenza nell'alloggio di E.R.P.

1. I provvedimenti di decadenza dalla permanenza nell'alloggio di E.R.P. vengono emanati nei confronti dei nuclei familiari assegnatari nei casi e per le situazioni previste dalla vigente disciplina regionale.

2. Il procedimento di accertamento dei fatti e condizioni di decadenza viene concluso, in contraddittorio con l'interessato, entro sessanta giorni dalla sua attivazione, mediante provvedimento che attesta la conclusione dell'attività istruttoria.

Il procedimento di accertamento dei fatti e condizioni di decadenza, di sospensione, archiviazione o emissione del provvedimento di decadenza sono descritti nell'allegato 3 al presente regolamento. Le modifiche sono determinate dalla Giunta comunale.

3. Ai sensi della vigente disciplina regionale l'emanazione del provvedimento di decadenza può essere sospeso, una volta instaurato il relativo procedimento in contraddittorio con l'interessato. Il beneficio della sospensione può essere concesso una sola volta nei casi previsti nell'allegato 3 al presente regolamento.

4. Il provvedimento di decadenza, in base all'art. 11, comma dodicesimo, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 ha natura definitiva, indica il termine di rilascio dell'alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a proroghe.

5. La dichiarazione di decadenza comporta il pagamento del canone di locazione maggiorato determinato nell'allegato 2 ai sensi della vigente normativa.

6. In applicazione della vigente normativa regionale il mancato rilascio dell'alloggio alla data stabilita nella dichiarazione di decadenza comporta il pagamento a titolo di sanzione amministrativa di una somma di Euro 500,00 per ogni mese di occupazione dell'alloggio successivo alla data stabilita per il rilascio, oltre al canone di locazione maggiorato, indicato al comma cinque del presente articolo, fatto salvo il caso previsto dal comma 1, lettera f) della Legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 e successive modifiche, per il quale trova applicazione il canone concordato disciplinato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche.

7. L'esecuzione del provvedimento di decadenza, limitatamente al rilascio dell'alloggio, può essere temporaneamente sospesa, con motivato provvedimento dirigenziale, per un periodo da determinarsi dal dirigente competente, in relazione alla situazione del nucleo familiare, nei casi previsti nell'allegato 3 al presente regolamento. Le modifiche sono determinate dalla Giunta comunale.

8. Il provvedimento di decadenza può essere revocato alle condizioni stabilite dalla normativa regionale e con le modalità previste nell'allegato 3 al presente regolamento.

9. Il Comune può promuovere appositi programmi per la realizzazione di abitazioni, in locazione o in proprietà, da destinare prioritariamente ai soggetti dichiarati decaduti ai sensi della vigente normativa regionale. Qualora i soggetti per i quali è stata emanata la decadenza siano ammessi alla graduatoria per l'assegnazione di alloggi diversi da quelli di E.R.P. per la locazione a canone calmierato e sussista riserva percentuale di assegnazione di alloggi destinata ai soggetti dichiarati decaduti dall'E.R.P., l'esecuzione della decadenza può essere sospesa per un numero pari di situazioni a quello degli alloggi disponibili di standard abitativo idoneo ai nuclei familiari medesimi.

10. Nei confronti dell'assegnatario che abbia riportato condanna definitiva per violenza o maltrattamenti verso il coniuge, i minori o altri componenti del nucleo familiare è dichiarata la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di E.R.P.. Agli altri componenti si applica quanto previsto dall'articolo 27, comma 1 della L.R. 24/2001.

11. Nei confronti dell'assegnatario verso il quale, ai sensi della vigente normativa statale, sia stato disposto l'allontanamento, anche urgente, dalla casa familiare per fatti riconducibili a violenza domestica, è dichiarata la sospensione dall'assegnazione dell'alloggio di erp fino alla definizione del procedimento penale. Durante il periodo di sospensione ai restanti componenti del nucleo viene assicurata la permanenza nell'alloggio di E.R.P., secondo la disciplina da definirsi con successivo atto di Giunta regionale.

12. Ulteriori cause di risoluzione del contratto di locazione, al di fuori dei casi di decadenza, potranno essere stabilite in violazione di specifici obblighi contrattuali connessi con il contratto di locazione. L'atto con il quale il Comune dichiara la risoluzione del contratto ha la medesima natura ed effetti del provvedimento di decadenza di cui al presente articolo.

Art. 15 Occupazione illegale o senza titolo di alloggi e altri fabbricati.

1. Ai sensi della vigente disciplina regionale sono perseguite le occupazioni illegali degli alloggi di E.R.P., abusive o senza titolo.

2. Nel caso di occupazione abusiva, il settore competente sollecita l'intervento degli organi di Polizia al fine di identificare gli occupanti.

Successivamente, viene inviata all'occupante la diffida a rilasciare l'alloggio nel termine di quindici giorni, come stabilito dalla normativa vigente e si procede contestualmente ad inoltrare querela contro gli occupanti abusivi, ai sensi dell'art. 633 del codice penale. Se l'occupazione abusiva persiste viene adottato il provvedimento di rilascio, che viene notificato all'occupante. Il provvedimento viene emanato entro trenta giorni dalla ricezione e/o notifica della diffida.

3. Qualora sia riscontrata una occupazione senza titolo viene diffidato l'occupante a rilasciare l'alloggio nel termine di trenta giorni, come stabilito dalla normativa vigente, ovvero a presentare entro lo stesso termine deduzioni scritte. In seguito, valutate le eventuali deduzioni, viene adottato un provvedimento di rilascio, che viene notificato all'occupante. Il provvedimento viene emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione della segnalazione e/o del riscontro della occupazione senza titolo.

4. Il provvedimento di rilascio, in base all'art. 11, comma dodicesimo, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 ha natura definitiva, indica il termine di rilascio dell'alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'occupante e di chiunque altro occupi l'alloggio e non è soggetto a proroghe.

5. La condizione di occupante illegale abusivo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di esclusione dalla presentazione della domanda di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica dal momento dell'occupazione e per un periodo di dieci anni dalla data del rilascio.

6. La condizione di occupante illegale abusivo di altri fabbricati pubblici, finché perdura lo stato di occupazione, è requisito di esclusione:

- a) dall'accesso alle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. e di altri alloggi pubblici;
- b) dall'assegnazione di alloggi di E.R.P. e di altri alloggi pubblici;
- c) da qualunque graduatoria per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. e di altri alloggi pubblici.

Art. 16 Disciplina connessa al subentro, ampliamento, ospitalità nell'alloggio e alla coabitazione finalizzata all'assistenza.

1. I componenti del nucleo originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario o di abbandono dell'alloggio. Subentrano altresì coloro che sono venuti a far parte del nucleo per ampliamento di diritto dello stesso, ai sensi della vigente disciplina regionale.

2. Hanno altresì diritto al subentro coloro che sono entrati nel nucleo familiare per ampliamento a seguito di stabile convivenza che comporti la modifica della composizione del nucleo originario, ai sensi dell'art. 27 comma 2 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche. La procedura per l'ampliamento è disciplinata nell'allegato 3 al presente regolamento.

Nel caso di decesso dell'assegnatario prima della decorrenza del termine stabilito nell'allegato 3 al presente regolamento, può essere concesso il subentro alla persona per il quale era stata presentata dichiarazione di inizio coabitazione finalizzata all'ampliamento, in presenza di particolari condizioni di bisogno oggettivamente accertate valutate dal Settore competente o dall'Ente gestore delegato o incaricato, in collaborazione con i Servizi sociali.

3. La coabitazione nell'alloggio di E.R.P. di familiari o terze persone, i quali svolgono attività assistenziale e/o di tutoraggio di alcuno dei componenti del nucleo familiare assegnatario che risultino invalidi, non autosufficienti o in situazione di handicap certificato con necessità di assistenza continuativa o con durata definita, non dà diritto al subentro, anche qualora sia stata acquisita la residenza anagrafica nell'alloggio. La coabitazione finalizzata all'assistenza è ammessa anche a favore di terze persone che entrano nell'alloggio per ricevere la tutela e/o le cure assistenziali effettuate nei loro confronti da parte dei componenti il nucleo familiare assegnatario. La disciplina organizzativa della coabitazione finalizzata all'assistenza è descritta nell'allegato 3 al presente regolamento. Le modifiche sono determinate dalla Giunta comunale.

4. L'ospitalità temporanea di terze persone nell'alloggio in nessun caso modifica la composizione del nucleo avente diritto né costituisce diritto al subentro.

5. L'ospitalità temporanea può avere una durata massima di due anni, di norma non prorogabile. Sono fatti salvi e prorogati casi gravi e documentati, da valutarsi in coordinamento con i servizi sociali e sanitari territoriali competenti. Non possono essere ospitate più del 50% delle persone consentite dallo standard abitativo dell'alloggio.

6. La disciplina dell'ospitalità e della coabitazione finalizzata all'assistenza è descritta nell'allegato 3 al presente regolamento. Le modifiche sono determinate dalla Giunta comunale.

Titolo V Norme transitorie e finali.

Art. 17 Norme transitorie e finali.

1. A partire dall'approvazione della prima graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. e di quella di mobilità fra assegnatari formata sulla base delle norme del presente regolamento decade ogni altra graduatoria formata sulla base del previgente regolamento.

2. Ai nuclei richiedenti che presentano domanda a valere dalla prima graduatoria per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. e a quella di mobilità formata sulla base del presente regolamento che risultavano presenti nell'ultimo aggiornamento della graduatoria approvato ai sensi del precedente regolamento adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 26.03.2003 viene riconosciuta la condizione di punteggio di anzianità di domanda già precedentemente attribuita.

3. I procedimenti di assegnazione e gestione degli alloggi di E.R.P. nonché quelli di assegnazione provvisoria degli alloggi di E.R.P. attivati e non conclusi alla data di approvazione del presente regolamento vengono disciplinati sulla base della precedente normativa e/o sulla base del precedente regolamento.

4. E' data immediata applicazione ad eventuali future disposizioni normative che modifichino il contenuto del presente regolamento.

5. E' abrogato il regolamento adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 26.03.2003, come modificato da successive deliberazioni.

COMUNE DI SASSO MARCONI**ALLEGATO 1 : FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E.R.P. E SUOI AGGIORNAMENTI****Art. 1 Procedimento per la formazione della graduatoria e dei suoi aggiornamenti.**

1. Ai fini della formazione della graduatoria il dirigente del settore competente emana apposito avviso pubblico contenente la disciplina della presentazione delle domande da parte dei cittadini e il termine perentorio per la presentazione delle domande. L'avviso pubblico è pubblicato sul sito web del Comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni sindacali degli inquilini.
2. Le domande e le integrazioni alle domande valide vengono presentate secondo le modalità previste nell'avviso pubblico e il Comune garantisce assistenza ai cittadini per ogni attività inerente la presentazione/aggiornamento delle domande.
3. Ai fini della formazione della graduatoria, le domande devono essere presentate entro il termine perentorio previsto dall'avviso pubblico.
4. Il richiedente nella domanda prende atto dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (di seguito anche "GDPR")
5. Per la formazione della graduatoria gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per nascita, adozione o affidamento pre-adoattivo, o le diminuzioni avvenute per decesso o altre cause, che possono essere documentate anche dopo la presentazione della domanda o rilevate d'ufficio durante l'istruttoria della domanda stessa, danno luogo all'attribuzione delle condizioni di punteggio fino alla data di approvazione della graduatoria.
6. L'esame dei requisiti d'accesso e delle condizioni finalizzate all'ordinamento della domanda nella graduatoria, in relazione alla corrispondenza tra atti, stati e fatti e quanto autocertificato viene effettuata da parte del settore competente:
 - a) attribuendo d'ufficio in sede istruttoria condizioni di punteggio non dichiarate, qualora le stesse si possano evincere chiaramente dalla domanda e/o siano verificate sulla base dei dati di anagrafe in possesso dell'Amministrazione;
 - b) attribuendo la condizione di punteggio maggiormente favorevole al richiedente, in caso di condizioni di punteggio non cumulabili.
7. La condizione di valutazione sociale viene attribuita esclusivamente d'ufficio secondo criteri stabiliti dal successivo art. 5.
8. La graduatoria viene approvata e pubblicata sul sito web del Comune nel rispetto delle norme conformemente alle disposizioni del Codice della Privacy e del "GDPR".
9. Nella graduatoria sono indicate le domande dichiarate ammissibili con il punteggio complessivo, nonché dei modi e dei termini per la presentazione dei ricorsi.
10. La pubblicazione sull'albo pretorio online e sul sito web del Comune costituiscono formale comunicazione dell'esito della domanda presentata.
11. In esito all'istruttoria le domande per le quali risulti l'assenza di requisiti per l'accesso all'E.R.P. vengono dichiarate inammissibili con provvedimento dirigenziale, dando immediata comunicazione motivata dell'esclusione all'interessato.
12. Per le domande dichiarate inammissibili gli interessati possono presentare eventuale ricorso in opposizione alla Commissione Tecnica Casa con le modalità ed i termini stabiliti nel provvedimento di approvazione della graduatoria. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi deve rispettare quanto previsto dall'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche.
13. Decorso il termine di presentazione dei ricorsi, la Commissione Tecnica Casa decide sui ricorsi presentati acquisendo il parere espresso da un rappresentante delle OO.SS. individuato dalle stesse.
14. La graduatoria così formata a seguito della decisione sugli eventuali ricorsi è ulteriormente approvata con provvedimento amministrativo costituente provvedimento definitivo e pubblicata sul sito web del Comune. La graduatoria è esecutiva dal primo giorno di ulteriore pubblicazione. Il procedimento si conclude entro centoventi giorni dal termine della ricezione delle domande stabilito nell'avviso pubblico.

Art. 2 Formazione degli aggiornamenti della graduatoria.

1. Per la formazione dell'aggiornamento annuale della graduatoria viene emanato un avviso pubblico per invitare i cittadini a presentare nuove domande o le integrazioni alle domande già valide in graduatoria. L'avviso pubblico è pubblicato sul sito web del Comune . Ogni quattro anni, a seguito di emanazione di un nuovo apposito avviso pubblico, viene approvata una graduatoria definitiva che sostituisce la graduatoria formata sulla base dell'ultimo aggiornamento.
2. Le domande e le integrazioni alle domande valide devono essere presentate entro il termine perentorio previsto dall'avviso pubblico.
3. Le domande e le integrazioni alle domande valide vengono presentate secondo le modalità previste nell'avviso pubblico e il Comune garantisce assistenza ai cittadini per ogni attività inerente la presentazione/aggiornamento delle domande.
4. Si applica la disciplina per la formazione della graduatoria per quanto non diversamente stabilito, con particolare riguardo alle norme sull'istruttoria delle domande e delle integrazioni, sulla pubblicazione e sulla presentazione e decisione di ricorsi.
5. Le domande già ammesse in graduatoria, alle quali non è seguita l'assegnazione di un alloggio di E.R.P., entrano di diritto negli aggiornamenti della graduatoria e vi permangono, unitamente alle nuove domande.
6. Le integrazioni presentate per gli aggiornamenti della graduatoria, qualora ammissibili, integrano e comportano la sostituzione integrale delle domande precedentemente presentate, nel successivo aggiornamento della graduatoria.
7. Non è ammessa la sostituzione del richiedente la domanda con altro componente il nucleo, salvo il caso di decesso dello stesso. In tal caso subentrano nella titolarità della domanda i componenti del nucleo familiare secondo le vigenti norme regionali in materia di nucleo familiare ai fini E.R.P.
8. Nel caso in cui il richiedente rinunci alla domanda questa viene esclusa dalla graduatoria e gli altri componenti il nucleo possono presentare una nuova domanda a valere sul successivo aggiornamento della graduatoria.
9. Gli aggiornamenti della graduatoria sono approvati in via definitiva e pubblicati sul sito web del Comune entro il termine stabilito nel vigente regolamento .
10. Le domande sono inoltre escluse d'ufficio dalla graduatoria in qualunque momento a seguito:
 - a) di decesso di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente;
 - b) di emigrazione dal Comune di Sasso Marconi di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente e contestuale conferma dell'assenza di attività lavorativa nel Comune di Sasso Marconi da parte del richiedente.
11. In sede di approvazione di ogni aggiornamento della graduatoria, vengono aumentati o diminuiti d'ufficio i punteggi relativi a condizioni connesse a variazioni anagrafiche e/o che implicino una rivalutazione senza necessità di ulteriori atti istruttori.
12. Qualora in sede istruttoria si riscontri la perdita dei requisiti d'accesso all'E.R.P. si procede all'esclusione della domanda dalla graduatoria.
14. L'ultima graduatoria approvata in via definitiva sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.
15. Le modifiche al procedimento per la formazione della graduatoria e dei suoi aggiornamenti sono determinate dalla Giunta comunale.

Art. 3 Condizioni per l'ordinamento delle domande nella graduatoria.

Sono individuate le sotto indicate condizioni di punteggio sulla base dell'incrocio delle categorie di cui all'art. 6 del regolamento, come da scheda 1 A) allegata.

Art. 4 Graduatorie speciali.

La Giunta Comunale può istituire graduatorie speciali nelle quali inserire le domande dei concorrenti con le condizioni di cui :

Nucleo di giovane età anagrafica

Nucleo monogenitoriale o ascendente , convivente anagraficamente con figlio/i minore/i o disabile a carico fiscale

Condizione di età anziana

Condizione di invalidità handicap

con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, ai fini dell'assegnazione di alloggi, di superficie adeguata alla composizione del nucleo familiare richiedente , secondo il criterio definito in sede di bando.

Art. 5 Condizione di valutazione sociale

La condizione di valutazione sociale comporta l'attribuzione di un punteggio per l'ordinamento delle domande in graduatoria, come da scheda 1 B) allegata.

1. Possono essere qualificate in condizione di valutazione sociale persone sole o nuclei in carico mediante attestazione del servizio sociale competente rilasciata esclusivamente al competente settore comunale o all'Ente gestore delegato o incaricato.

Nei confronti di persone e nuclei in carico che hanno presentato domanda nella graduatoria di E.R.P. che risultano in tale condizione e per i quali sono stati attivati specifici progetti assistenziali con raggiungimento degli obiettivi, il servizio sociale competente attesta la predetta condizione per le finalità del regolamento.

2. Sono trasmessi ai Servizi sociali gli elenchi nominativi dei richiedenti, durante la fase di istruttoria delle domande per la formazione della graduatoria e dei suoi aggiornamenti. I Servizi sociali provvedono alla verifica e all'attestazione delle condizione di valutazione sociale.

COMUNE DI SASSO MARCONI**SCHEDA 1 A : PUNTEGGI RELATIVI A CONDIZIONI PER LA DOMANDA DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA****1. Condizioni oggettive****1.1 - Condizione di sistemazione abitativa precaria**

Nucleo richiedente che abbia la residenza anagrafica e dimori abitualmente in alloggi o spazi procurati a titolo di ospitalità precaria a seguito del rilascio dell'alloggio oggetto di sfratto e situazioni equiparate,avvenuto spontaneamente dopo la notifica dell'atto L'ospitalità è offerta dai servizi sociali, organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni e parrocchie.	Rilascio dell'alloggio a seguito di sfratto per finita locazione o situazioni equiparate (rilascio alloggio gestito da Enti del 3° settore e privato sociale)	6
	Rilascio dell'alloggio a seguito di sfratto per morosità (rilascio alloggio gestito da Enti del 3° settore e privato sociale)	2

1.2 - Condizione di barriere architettoniche

Residenza in alloggio o immobile con barriere architettoniche di persona appartenente al nucleo richiedente certificata con disabilità motoria ai sensi dell'art.3 della L. 104/92 e s.m.i., documentati da idonea certificazione, che costringe all'uso di un presidio sanitario specifico - (sedia a rotelle)	1
--	---

1.3 - Condizione di sfratto

Provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per necessità, mediante convalida dell'autorità giudiziaria competente.	Entro 3 mesi 6 Entro 6 mesi 4 Entro 12mesi 2
Provvedimento esecutivo di rilascio qualora l'intestatario del contratto sia deceduto o abbia abbandonato l'alloggio, risultando il richiedente in domanda occupante senza titolo. Sono tassativamente escluse le situazioni di occupazione abusiva di alloggi mediante ingresso arbitrario, sia le situazioni di occupazione senza titolo dove siano presenti altre condizioni di divieto o illegittimità.	

Ordinanza di sgombero	
Provvedimento di separazione giudiziale o di separazione consensuale omologato dal Tribunale	
Provvedimento di rilascio di immobile pignorato ai sensi dell'art. 560 comma 3 codice di procedura civile	
Verbale di conciliazione giudiziaria quando costituisce titolo esecutivo per lo sfratto	
Provvedimento esecutivo di rilascio di alloggio in residenza protetta o alloggio pubblico in concessione temporanea, qualora, in assenza di inadempienza contrattuale, che abbia concluso il periodo previsto dal progetto di transizione abitativa o abbia già superato il termine stabilito. Al momento di presentazione della domanda ed al momento della verifica dei requisiti il nucleo richiedente non deve risultare moroso nei confronti del gestore della struttura/alloggio che lo ospita	6
Provvedimento di rilascio dell'alloggio di servizio messo a disposizione nell'ambito di contratto di lavoro e/o prestazione d'opera a seguito di interruzione del rapporto di lavoro cessato non per colpa o inadempimento, a condizione che detto rapporto di lavoro abbia avuto durata di almeno due anni.	6

1.4 - Condizione di sfratto per morosità

Sfratto per morosità incolpevole. La condizione ricorre qualora: - le cause sopravvenute si siano verificate dopo la sottoscrizione del contratto ed unicamente in presenza di regolare versamento del canone e spese accessorie fino al verificarsi delle stesse;	Decesso di un componente del nucleo familiare	4
	Omologazione di separazione legale e conseguente venir meno della convivenza tra i coniugi, tenendo conto del reddito percepito dell'assegno per alimenti corrisposto al coniuge richiedente e/o ai figli conviventi. Il presente punteggio non sarà riconosciuto se al momento della domanda sono trascorsi più di 12 mesi dalla data indicata come termine di uscita nell'atto di separazione ed i due coniugi risultano ancora conviventi.	4
	Sopravvenuto stato di disoccupazione, derivante da licenziamento, ovvero riduzione dell'orario di lavoro e/o di fruizione di ammortizzatori sociali, in capo ad un componente del nucleo .	4
	Infortunio o malattia prolungata, o invalidità che determinino una riduzione della capacità lavorativa.	4
Sfratto per morosità		1

1.5 - Condizione di incidenza canone su valore ISE

<p>Punteggio per titolarità di contratto di locazione, regolarmente registrato, o di un contratto di locazione assoggettato ad IVA, in capo al richiedente o a un componente del nucleo familiare che risieda in un fabbricato il cui canone annuale alla data di presentazione della domanda e alla data di assegnazione incida sul valore ISE nelle misure percentuali.</p> <p>Al canone di locazione è equiparata l'indennità di occupazione o nel caso di alloggi di transizione abitativa il contributo corrisposto al gestore come canone di locazione.</p>	in misura pari o superiore al 30,01% e fino al 50% sul valore ISE	1
	in misura pari o superiore al 50,01% e fino al 70% sul valore ISE	2
	in misura pari o superiore al 70,01% sul valore ISE	3

2. Condizioni di particolare bisogno sociale

2.1 - Nucleo monogenitoriale o ascendente , convivente anagraficamente con figlio/i minore/i o disabile a carico fiscale

Al fine del riconoscimento della condizione è equiparata la situazione di affidamento giurisdizionale di minore o disabile, a carico fiscale.

La condizione è riconosciuta esclusivamente nei seguenti casi:

- a) mancato riconoscimento del figlio/i a carico fiscale da parte del genitore non richiedente, verificato anche d'ufficio dagli estratti di nascita;
- b) provvedimenti giurisdizionali di affidamento esclusivo del figlio/i a carico fiscale al solo genitore richiedente;
- c) abbandono del figlio/i a carico fiscale da parte del genitore non richiedente, accertato in sede giurisdizionale o dal servizio sociale competente che provvede al nucleo richiedente, confermato dalle risultanze anagrafiche;
- d) decesso dell'altro genitore.

Qualora il nucleo richiedente conviva con terze persone, la condizione è riconosciuta solo se sussista coabitazione anagrafica con terzi legati da vincoli di parentela o affinità con il genitore purché i terzi siano a carico fiscale del genitore o dell'adulto richiedente.

E' esclusa la convivenza con l'altro genitore, con un nuovo coniuge o con un nuovo convivente more uxorio e comunque con terze persone diversi da parenti e affini, unite civilmente o che abbiano sottoscritto accordo di convivenza di fatto

Sono fatte salve le situazioni di separazione o allontanamento pronunciate con provvedimento giurisdizionale nei confronti di coniugi o di genitori conviventi.

Nel caso di separazioni legali e giudiziali o di procedimenti e/o provvedimenti interlocutori preordinati alla separazione legale e giurisdizionale, la condizione di affidamento anche temporaneo del minore deve essere certificata dalla documentazione in possesso del richiedente alla data della domanda. In caso di figli di stranieri extracomunitari la condizione deve essere verificabile da documentazione equiparata.

Il punteggio è così differenziato

1 figlio minore di 18 anni o disabile a carico fiscale	11
+ 1 punto per ogni ulteriore figlio minore di 18 anni o disabile a carico fiscale fino ad un massimo di 15 punti	Max 15 punti

2.2 - Nucleo pluricomponente (situazioni non cumulabili fra loro)

Nucleo con almeno due adulti, con o senza figli, con ISEE inferiore a € 7.500,00 , percettori di redditi fiscalmente e/o non fiscalmente imponibili	11
+ 1 punto per ogni ulteriore figlio minore di 18 anni o disabile a carico fiscale fino ad un massimo di 15 punti	Max 15 punti
Nucleo con almeno due adulti ,con o senza figli, fruente ammortizzatori sociali ai sensi della normativa vigente o in condizione di disoccupazione	12
+ 1 punto per ogni ulteriore figlio minore di 18 anni o disabile a carico fiscale fino ad un massimo di 16 punti	Max 16 punti
Nucleo con almeno due adulti , con o senza figli, di età inferiore a 70 anni , entrambi esclusi dal lavoro a causa di condizioni sanitarie invalidanti	15
+ 1 punto per ogni ulteriore figlio minore di 18 anni o disabile a carico fiscale fino ad un massimo di 19 punti	Max 19 punti

2.3 - Nucleo composto da una sola persona (situazioni non cumulabili fra loro)

a) Nucleo composto da una persona sola da almeno 2 anni alla data della domanda, con ISEE inferiore a € 7.500,00 , percettore di redditi fiscalmente e/o non fiscalmente imponibili.	9
+ 1 punto nel caso di ultracinquantenne	10
b) Nucleo composto da una persona sola da almeno 2 anni alla data della domanda, fruente ammortizzatori sociali ai sensi della normativa vigente o in condizione di disoccupazione	10
+ 1 punto nel caso di ultracinquantenne	11
c) Nucleo composto da una persona sola da almeno 2 anni alla data della domanda, di età inferiore ai 70 anni, esclusa dal lavoro a causa di condizioni sanitarie invalidanti	13
+ 1 punto nel caso di ultracinquantenne	14
d) Nucleo composto da una persona sola , in stato di separazione coniugale con adempimento agli obblighi alimentari al coniuge e/o figli, con ISEE inferiore a € 7.500,00 , percettore di redditi fiscalmente e/o non fiscalmente imponibili.	9
+ 1 punto nel caso di ultracinquantenne	10

2.4 - Condizione di giovane coppia

Punteggio aggiuntivo se il nucleo richiedente è composto da una coppia di giovani con o senza figli, nella quale uno dei due componenti abbia meno di 35 anni di età alla data di presentazione della domanda e al momento della verifica dei requisiti prima dell'assegnazione e che la somma dell'età di entrambi non superi 75 anni.	1
---	---

2.5 - Condizione di età anziana

Punteggio aggiuntivo se il nucleo richiedente è composto da almeno una persona di età ≥ 70 anni.	1
Punteggio aggiuntivo se il nucleo richiedente composto esclusivamente da persone anziane ultraottantenni	2

2.6 - Condizione di invalidità handicap

Punteggio aggiuntivo per situazione certificata di invalidità o handicap o situazioni equiparate. Qualora nel nucleo familiare siano presenti più componenti certificati il punteggio è attribuito per ogni componente. Non sono attribuiti punteggi cumulativi in caso di certificazioni plurime in capo al medesimo componente	Invalidità certificata pari al 100% o handicap art. 3 comma 3 legge 104/92	2
	Invalidità certificata tra il 67% e il 99% o handicap art. 3 comma 1 legge 104/92	1

2.7 - Anzianità della domanda

Punteggio aggiuntivo per il nucleo richiedente, la cui domanda sia inserita nelle graduatorie del comune per l'assegnazione di alloggio ERP senza che ne sia seguita assegnazione. L'anzianità si matura alla data di approvazione dell'aggiornamento della graduatoria successiva a quello di inserimento della domanda . Per ogni aggiornamento	0,5
Massimo del punteggio conseguibile sommando i singoli punteggi di ogni aggiornamento	5

COMUNE DI SASSO MARCONI**SCHEDA 1 B : PUNTEGGI RELATIVI A CONDIZIONI DI VALUTAZIONE SOCIALE PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA DOMANDA ERP**

1. Servizio di riferimento del nucleo familiare (barrare la casella)				
Servizio Sociale Territoriale		<input type="checkbox"/>	Se.R.T. ASL di	<input type="checkbox"/>
U.O. Handicap adulti	<input type="checkbox"/>		Centro Salute Mentale ASL di	<input type="checkbox"/>
Neuropsichiatria Infantile ASL	<input type="checkbox"/>	Altro Servizio		<input type="checkbox"/>

2. Identificazione Nucleo familiare (compilare)	
Nucleo familiare	Cognome Nome
Residenza	Via/Piazza nr. Comune di
Domicilio (se diverso da residenza)	Via/Piazza nr. Comune di
Nr. Telefono/Cellulare	Nr. Telefono 2

NUCLEO FAMILIARE IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE DA

3. Identificazione componenti il nucleo familiare - Individuazione delle situazioni di particolare tutela (indicare il numero delle persone fisiche)			
Componenti nucleo familiare nr.	Minori nr.	Soggetti in cura terapeutica Salute mentale nr.	
Anziani > 75 anni nr.	Soggetti in cura terapeutica SERT nr.		
Disabili nr.	Anziani con tutela e/o amministratore di sostegno nr.		

4. Persone del nucleo familiare con certificazioni di invalidità - handicap - non autosufficienza (indicare il numero delle persone fisiche con certificazione)			
Certificazioni invalidità civile = < 40% nr.	Certificazioni invalidità civile = 100% nr.	Certificazioni U.V.G.T. di "non autosufficienza" anziani L.R. 5/94 nr.	
Certificazioni invalidità civile > 40% = < 67% nr.	Certificazioni handicap art. 3 comma 1 l.n. 104/92 nr.	Certificazioni minori handicap o minori ipoacusici l.n. 289/90 nr.	
Certificazioni invalidità civile > 67% = < 99% nr.	Certificazioni handicap permanente e grave art. 3 comma 3 l.n. 104/92 nr.		

5. Anamnesi sociale e/o Rilevazione del disagio sociale (barrare una o più condizioni)	
5.1 assenza di mezzi economici di sostentamento (assenza di reddito e di lavoro)	<input type="checkbox"/>
5.2 precarietà economica (redditualità e/o precarietà lavorativa e/o non autosufficienza del nucleo familiare) valutata secondo i criteri dei regolamenti di servizio vigenti	<input type="checkbox"/>
5.3 disadattamento socio-ambientale (difficoltà nelle relazioni esterne o interne al nucleo familiare)	<input type="checkbox"/>
5.4 disagio minorile (problematiche scolastiche)	<input type="checkbox"/>
5.5 disagio minorile (carenze educative)	<input type="checkbox"/>
5.6 disagio minorile (provvedimenti Tribunale Minori)	<input type="checkbox"/>
5.7 problematiche abitative:	<input type="checkbox"/>
▪ struttura, alloggio o spazio procurato temporaneamente dai servizi sociali o da soggetti del terzo settore <input type="checkbox"/>	
▪ sfratto per finita locazione convalidato e condizioni equiparate (separazioni, conciliazioni, ecc.) <input type="checkbox"/>	
▪ alloggio improprio <input type="checkbox"/> ; alloggio inidoneo (barriere) <input type="checkbox"/>	
▪ sistemazioni precarie presso terzi <input type="checkbox"/> ; grave conflittualità interna al nucleo/esterna con terzi con rischi e pericoli <input type="checkbox"/>	
▪ sfratto per morosità: si sono verificate nuove situazioni di disagio economico e/o socio-sanitario dopo la stipula del contratto di locazione, che hanno determinato la morosità <input type="checkbox"/> (specificare)	

PROGETTO SOCIO-ASSISTENZIALE

6. Progetto socio-assistenziale art. 6 Regolamento E.R.P. (barrare una o più delle risorse impiegate)			
6.1 Attivazione di: a) borse lavoro assistenziali; b) tirocini; c) stage; d) percorsi di formazione e transizione al lavoro; e) inserimenti e supporto al lavoro; (sussiste la collaborazione da parte dei soggetti interessati)	minori	<input type="checkbox"/>	
	adulti	<input type="checkbox"/>	
	handicap	<input type="checkbox"/>	
6.2 Attivazione di interventi educativi in favore di soggetti del nucleo familiare con condivisione e/o adesione da parte del nucleo familiare	6.2.1 Interventi educativi scolastici	<input type="checkbox"/>	
	6.2.2 Interventi educativi extra scolastici	minori	<input type="checkbox"/>
		handicap	<input type="checkbox"/>
6.2.3 Interventi educativi per adulti		<input type="checkbox"/>	
6.3 Attivazione di interventi riabilitativi per adulti, anziani, handicap		<input type="checkbox"/>	
6.3.1 Contributi sostitutivi di servizio, contributi per la mobilità, assegni di cura per handicap		<input type="checkbox"/>	
6.3.2 Servizio di Assistenza Domiciliare, Interventi di volontariato, Telesoccorso/Telecontrollo, altri progetti ed interventi del SAA per anziani		<input type="checkbox"/>	
6.3.2 Assegni di cura SAA per anziani		<input type="checkbox"/>	
6.7 Erogazione di contributi economici finalizzati periodici o una tantum (in denaro, buoni spesa, beni di prima necessità) e collaborazione del nucleo familiare nel loro utilizzo		<input type="checkbox"/>	
6.8 Concessione di benefici economici per l'esenzione e/o la riduzione dal pagamento di rette e tributi		<input type="checkbox"/>	
6.9 Inserimenti in strutture di servizio nell'ambito di un percorso condiviso da parte dei componenti il nucleo familiare	Sistemazione precaria in alloggi nella disponibilità del servizio	<input type="checkbox"/>	
	Comunità di pronta accoglienza minori	<input type="checkbox"/>	
	Comunità educativa minori	<input type="checkbox"/>	
	Comunità di tipo familiare minori	<input type="checkbox"/>	
	Comunità terapeutiche SeRT	<input type="checkbox"/>	
	Strutture di transizione (Gruppi appartamento adulti)	<input type="checkbox"/>	
	Strutture a bassa soglia adulti	<input type="checkbox"/>	
	Strutture penitenziarie e di detenzione	<input type="checkbox"/>	
	Centri di prima accoglienza immigrazione e campi profughi	<input type="checkbox"/>	
	Strutture residenziali e semiresidenziali Dipartimento di Salute Mentale	<input type="checkbox"/>	
Gruppi appartamento handicap con ingressi a tempo determinato	<input type="checkbox"/>		

Strutture residenziali socio-riabilitative handicap con ingressi a tempo determinato	<input type="checkbox"/>
Strutture semiresidenziali – laboratori handicap	<input type="checkbox"/>
Strutture semiresidenziali (centri diurni) per anziani	<input type="checkbox"/>
Strutture residenziali (case di riposo, case protette, R.S.A.) anziani/handicap con ricoveri a tempo determinato	<input type="checkbox"/>

ADESIONE AL PROGETTO SOCIO-ASSISTENZIALE DA PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE (livello di collaborazione alle proposte del servizio)

- totale punti 4
- parziale punti 2
- non adesione punti 0

7. Si conferma permanenza Progetto socio-assistenziale dalla data di presentazione alla data di verifica per l'assegnazione dell'alloggio (da barrare solo in caso di verifica per assegnazione alloggio)

NOTE E SPECIFICAZIONI SUL PROGETTO

Il/La Referente del Progetto:,
 (quallifica) (Cognome e nome - leggibili)
 tel.
 Data,
 Il/La Responsabile del Servizio:

COMUNE DI SASSO MARCONI
ALLEGATO 2 : ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P.

Art. 1 Procedimento per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P.

1. Gli alloggi di E.R.P. disponibili sono assegnati secondo l'ordine delle domande nella graduatoria risultante dall'ultimo aggiornamento e nel rispetto degli standard abitativi stabiliti all'art. 4 del presente allegato.
2. Per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. viene effettuato l'accertamento della sussistenza dei requisiti di accesso all'E.R.P. e delle condizioni che attribuiscono i punteggi ai nuclei che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria. I requisiti e le condizioni devono sussistere alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica per l'assegnazione. La data di verifica per l'assegnazione coincide con la data di protocollazione della comunicazione al richiedente ai fini dell'avvio del procedimento. In caso di verifica di perdita dei requisiti d'accesso la domanda è esclusa dalla graduatoria. Si applicano i criteri stabiliti all'art. 10 commi da 2 a 5 del regolamento.
3. Al fine di provvedere all'assegnazione dell'alloggio gli aventi diritto sono contattati telefonicamente e convocati a mezzo PEC o lettera raccomandata all'indirizzo indicato dal richiedente in domanda.
4. Nella convocazione è indicato il giorno e l'ufficio dove l'interessato, o persona da questi delegata, deve presentarsi per la verifica dei requisiti e delle condizioni e per l'eventuale esperimento del procedimento di controllo, preliminarmente alla proposta di assegnazione dell'alloggio.
5. Qualora l'interessato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nella convocazione, viene diffidato a presentarsi con ulteriore invito formale. Nel caso non si presenti, fatti salvi casi di forza maggiore da dimostrarsi da parte dell'interessato, la domanda viene esclusa dalla graduatoria.
6. Qualora in esito all'istruttoria la domanda venga diminuita nel punteggio o venga esclusa dalla graduatoria per assenza dei requisiti di accesso di cui all'art. 5 o in esito ai controlli di cui all'art. 11 del regolamento, il richiedente ha facoltà di presentare ricorso secondo le modalità previste ai commi 11-14 dell'art.1 dell'allegato 1 del regolamento. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi deve rispettare quanto previsto dall'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche.
7. Dopo la verifica della permanenza dei requisiti di accesso all'E.R.P. e delle condizioni che hanno determinato la posizione in graduatoria del nucleo familiare, presupposto per l'assegnazione, l'Ufficio procede all'individuazione di caratteristiche e necessità del nucleo familiare che possano incidere nell'individuazione dell'alloggio da assegnare, anche in relazione all'obiettivo dell'equilibrio sociale delle assegnazioni negli stabili di E.R.P. .Nella individuazione degli alloggi da assegnare ai richiedenti collocati in posizione utile in graduatoria, è data priorità all'obiettivo della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico oltre che al soddisfacimento delle esigenze abitative del nucleo familiare del concorrente in relazione alla sua composizione e alle problematiche presenti.
8. In esito alla verifica requisiti e condizioni l'interessato o il suo delegato è ulteriormente convocato in altra data per la scelta dell'alloggio fra quelli disponibili. Sulla base dei dati relativi al nucleo familiare ed ai bisogni abitativi espressi da richiedente nella suddetta fase istruttoria è individuato e proposto tra gli alloggi disponibili, di standard abitativo idoneo, quello meglio rispondente alle esigenze del nucleo familiare. Qualora siano disponibili più alloggi rispondenti alle esigenze del nucleo, è data possibilità di scelta al richiedente fino ad un numero massimo di tre, sulla base dei dati descrittivi degli alloggi in possesso all'ufficio, a planimetrie e foto descrittive. Qualora un unico alloggio sia disponibile si propone solo quell'alloggio.
9. L'interessato si esprime in ordine all'accettazione dell'alloggio individuato o a quello prescelto fra quelli individuati come idonei per il nucleo familiare entro 10 giorni dalla proposta di assegnazione. Qualora non si presenti, salvo casi di forza maggiore da dimostrarsi da parte dell'interessato, l'assegnatario decade dal diritto di scelta con conseguente esclusione dalla graduatoria. Qualora nel nucleo assegnatario siano comprese persone con certificazione dell'Autorità sanitaria competente che attestino la situazione di handicap motorio e/o la

presenza di una patologia invalidante progressiva sulle capacità motorie, si provvederà ad effettuare la visita dell'alloggio individuato come idoneo e disponibile in favore dell'assegnatario per valutare la compatibilità degli ambienti alla situazione del nucleo familiare.

10. Qualora l'alloggio disponibile sia compreso in immobili siti in comparti inseriti nella programmazione sperimentale finalizzata alla razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico secondo criteri di equilibrio sociale dell'assegnazione, l'eventuale scelta di tale alloggio viene condizionata alla rispondenza ai criteri previsti dal sistema in uso, come disciplinato con separato atto di Giunta comunale, al fine di verificare se l'alloggio sia proponibile o meno al nucleo in assegnazione.

11. Possono essere assegnati alloggi in deroga agli standard abitativi come di seguito stabiliti, motivando il provvedimento assunto in relazione agli elementi che seguono:

- a) composizione e caratteristiche degli alloggi non idonee in rapporto ai bisogni abitativi derivanti dalle condizioni socio-sanitarie del nucleo familiare interessato;
- b) assenza nel territorio comunale di alloggi di standard abitativo idonei, calcolati ai sensi del art.4;
- c) assegnazione di un alloggio di standard abitativo di livello immediatamente inferiore a quello del nucleo familiare richiedente qualora uno dei componenti il nucleo sia un minore di anni 14 e sussista una situazione di particolare emergenza abitativa;
- d) sussistenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria anche temporanei che attestino il pericolo per la sicurezza e l'incolumità del nucleo familiare assegnatario in relazione all'ubicazione dell'alloggio in determinate zone del territorio.

12. Sulla base del provvedimento di assegnazione, l'Ente gestore provvede alla convocazione, dell'assegnatario per la consegna dell'alloggio e la stipulazione del contratto. Nei confronti dell'assegnatario, che non sottoscriva il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio entro giorni sette si procede all'emanazione del provvedimento di annullamento dell'assegnazione da parte del Responsabile del settore competente.

13. Per le finalità del procedimento di assegnazione rimane cura e responsabilità del nucleo familiare richiedente comunicare formalmente le variazioni di indirizzo e indirizzo e-mail di Posta Elettronica Certificata o in alternativa di Posta Elettronica ordinaria e recapito telefonico, al fine di permettere lo svolgimento della procedura di assegnazione. Qualora le variazioni suddette non siano state comunicate e dopo ordinarie ricerche gli interessati non siano contattabili, si procede alla convocazione del nucleo familiare mediante notifica all'ultimo indirizzo contenente il termine perentorio a presentarsi entro sette giorni, pena l'esclusione dalla graduatoria.

Art. 2 Procedimento per l'assegnazione provvisoria.

1. La Giunta comunale con proprio provvedimento può riservare quote percentuali di alloggi disponibili per assegnazioni provvisorie triennali convertibili in assegnazioni definitive in deroga all'ordine della graduatoria, in favore di nuclei familiari in particolare condizione oggetto di valutazione sociale. Per la conferma della suddetta condizione è richiesta l'operatività del progetto sociale e la presenza e monitoraggio del Servizio Sociale.

2. I nuclei familiari in particolare condizione oggetto di valutazione sociale, devono essere in possesso dei requisiti di accesso all'E.R.P. secondo la vigente normativa in materia e devono essere inseriti nella vigente graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P..

3. L'assegnazione provvisoria sarà disposta dal Comune in relazione agli alloggi disponibili riservati e ai relativi standard abitativi.

Art. 3 Metodologia per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi ERP

1. La disciplina inerente i requisiti di reddito del nucleo avente diritto e di decadenza dall'assegnazione è definita dalla delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n.154/2018 di approvazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 613 del 2 maggio 2018.

Al fine del calcolo del canone di locazione sono fissate le seguenti fasce:

- a) fascia di protezione: ISEE fino a 7.500,00 euro
- b) fascia di accesso: ISEE da 7.500,01 a 17.154,00 euro
- c) fascia di permanenza: ISEE da 17.154,01 a 24.016,00 euro;

a) Fascia di protezione (ISEE fino a 7.500,00 euro)

Il canone è fissato in modo che il rapporto canone/ISEE non superi il 15%, prescindendo dal canone oggettivo dell'alloggio. Il canone così risultante non deve comunque essere inferiore a quello minimo - ai sensi della DAL 15/2015 - definito in Euro 50,00 mensili.

Qualora il nucleo assegnatario abbia un patrimonio mobiliare superiore ai 35.000,00 euro (ma inferiore ai 49.000,00 euro, che determinano la decadenza) verrà applicato il canone con le stesse modalità previste nella fascia di accesso, applicando uno sconto unico e forfetario (indipendentemente dalle soglie di cui al successivo punto b) pari al 15%.

b) Fascia dell'accesso (ISEE da 7.500,01 a 17.154,00 euro)

Viene calcolato il canone oggettivo dell'alloggio - come definito nel successivo punto e) - e al nucleo viene applicato uno sconto sul canone oggettivo nella misura massima del 50%, prevedendo tre soglie progressive, come di seguito indicate, all'interno delle quali il canone è determinato secondo una funzione lineare e continua:

Reddito Isee da € 7.500,01 a €10.000,00 ⇒ Sconto dal 50% al 35,1% sul canone oggettivo

Reddito Isee da € 10.000,01 a € 13.500,00 ⇒ Sconto dal 35% al 20,1% sul canone oggettivo

Reddito Isee da € 13.500,01 a € 17.154,00 ⇒ Sconto dal 20% allo 0,1% sul canone oggettivo

Se il nucleo assegnatario collocato in tale fascia ha un patrimonio mobiliare superiore ai 35.000,00 euro (ma inferiore ai 49.000,00 euro che determinano la decadenza), si applica interamente il canone oggettivo, come previsto per la fascia di permanenza.

L'importo del canone per la fascia dell'accesso, determinato secondo i criteri precedenti, non può comunque essere inferiore a quello che sarebbe applicato - per il medesimo assegnatario - in fascia di protezione: in questo caso si applica il canone massimo della fascia di protezione.

c) Fascia di permanenza

Nella fascia della permanenza il canone applicato coincide per intero con il canone oggettivo di cui al successivo punto e). Tale canone non può comunque essere inferiore a quello applicato per il mese di Settembre 2017 con il metodo di calcolo previgente.

d) Maggiorazione del canone

Al canone, determinato secondo quanto previsto nelle precedenti lettere a), b) e c), verrà applicata una maggiorazione per gli alloggi con prestazioni energetiche A+, A e B (ai sensi della D.A.L. n. 156/2008) oppure di classe energetica da A4 a A1 (ai sensi della D.A.L. n. 1275/2015). La maggiorazione sarà del 10% nella fascia di protezione e in quella di accesso; del 15% nella fascia di permanenza.

e) Calcolo del canone oggettivo

Per calcolare il canone oggettivo dell'alloggio occorre utilizzare i seguenti elementi:

- Superficie dell'alloggio

Per superficie dell'alloggio deve intendersi la superficie netta calpestabile, ossia la superficie data dalla dimensione di calpestio dell'alloggio, al netto delle pertinenze, spazi esterni, balconi e terrazzi.

- Parametri qualitativi dell'alloggio

1. Livello del piano (solo per piano terra e piano rialzato) ovvero presenza di ascensore nella scala del fabbricato (escluso il piano terra e piano rialzato);
2. presenza di autorimessa, posto auto, cantina, soffitta o altri locali in uso esclusivo dell'assegnatario;
3. presenza di area verde o cortiliva ad uso esclusivo dell'assegnatario;
4. anno di costruzione dell'alloggio o di recupero edilizio importante come qualificato dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, lettere c, d, e inferiore a 15 anni (rispetto all'anno di riferimento utilizzato per il calcolo del canone);
5. presenza di doppi servizi;
6. presenza di riscaldamento autonomo o di un sistema di contabilizzazione delle calorie se l'impianto è centralizzato;

- 7. edificio di medie dimensioni (non più di 8 unità abitative);
- 8. presenza di balcone o terrazzo;
- 9. qualità posizionale dell'alloggio, in quanto trattasi di abitazione ben servita dai trasporti pubblici, comoda ai servizi alla persona, ecc..

La presenza dei parametri consente di collocare l'alloggio in una delle seguenti fasce:

- bassa (fino a 2 parametri);
- media (da 3 a 5 parametri);
- alta (maggiore di 5).

- *Ampiezza demografica del Comune di localizzazione dell'alloggio*

I comuni vengono distinti in 3 gruppi:

1. Comuni fino a 10.000 abitanti;
2. Comuni con oltre 10.000 abitanti e Comuni ad alta tensione abitativa (ATA);
3. Comuni capoluoghi.

- *Suddivisione del territorio comunale in zone di urbanizzazione*

Il territorio viene suddiviso in due ambiti:

- 1) zona urbana;
- 2) zona periurbana o frazionale.

Il canone oggettivo di ciascun alloggio facendo riferimento alla collocazione dell'alloggio nelle seguenti fasce che definiscono il valore delle superfici Euro/Mq/anno a seconda della tipologia dei Comuni e della zona.

La definizione di cui alla tabella sotto riportata tiene conto della tabella dei valori minimi e massimi per fasce e Comune approvata dalla Regione con DGR 739/2017 e riconfermati nella DAL n. 156/2008

COMUNI	zona urbana			Zona periurbana e frazionale		
	Fascia bassa	Fascia media	Fascia alta	Fascia bassa	Fascia media	Fascia alta
Fino a 10.000	37,00	43,00	45,00	28,00	34,00	36,00
oltre 10.000 e ATA	41,00	47,00	49,00	32,00	38,00	40,00
Capoluogo	45,00	51,00	53,00	36,00	42,00	44,00

Il canone oggettivo annuo si ottiene moltiplicando il valore in euro al metro quadro della fascia della precedente tabella per la superficie netta dell'alloggio.

I valori delle superfici in Euro/mq degli alloggi, sono aggiornati dalla Regione con cadenza triennale.

g) Decorrenza e aggiornamento del canone

Il nuovo canone decorre dal 1° ottobre 2017 ed è aggiornato al 1° ottobre di ogni successivo anno in base all'ISEE del nucleo assegnatario, determinato secondo la normativa vigente in materia di ISEE.

Il canone oggettivo è aggiornato annualmente nella misura del 75% dell'indice ISTAT FOI al netto dei tabacchi.

h) Variazione del canone

1) Per mutamento delle condizioni oggettive dell'alloggio

Ciascuna delle parti, proprietario e assegnatario, in ogni momento del rapporto di assegnazione dell'alloggio, ha diritto all'adeguamento del canone in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni dell'alloggio con decorrenza al 1° Ottobre dell'anno seguente alla richiesta di modifica del canone o al verificarsi di tale mutamento.

2) Per mutamento delle condizioni soggettive del nucleo assegnatario

Nei casi in cui il nucleo assegnatario presenti l'ISEE corrente, di cui all'art. 9, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013, viene ricalcolato il canone con decorrenza dal mese successivo alla richiesta e validità fino al 30 settembre successivo al ricalcolo.

Il nucleo assegnatario può in qualsiasi momento richiedere il ricalcolo del canone per mutamenti delle condizioni familiari ed economiche, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del D.P.C.M. n. 159/2013.

Le variazioni in aumento o in diminuzione del canone sono apportate dall'ente proprietario o dall'ente gestore in caso di modifica della composizione del nucleo familiare, con decorrenza dal mese successivo al ricalcolo del canone.

Art. 4 Standard abitativi degli alloggi

1. Gli alloggi disponibili sono assegnati ai nuclei aventi diritto, in base alle dimensioni dell'alloggio rapportata al numero dei componenti, secondo gli standard abitativi di seguito specificati.

2. La superficie è calcolata in mq utili, con una tolleranza in più o in meno del 10% dell'unità uso abitazione, esclusi balconi, terrazze e altri accessori.

3. In ragione della composizione per vani degli alloggi del patrimonio di E.R.P. disponibile, viene stabilito convenzionalmente che in caso di alloggio composto da cucina maggiore di mq 9 con vano adiacente, il suddetto vano può essere considerato utilizzabile quale camera da letto.

4. Sono individuate le seguenti categorie di standard abitativo, come di seguito specificate:

a) gli alloggi con superficie minima di 28 mq e fino a 41,99 mq sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 1 o 2 persone. Per procedere all'assegnazione ad un nucleo familiare composto da 2 persone è necessario che l'alloggio disponibile sia di superficie non inferiore a 38 mq;

b) gli alloggi con superficie ricompresa tra 42,00 e 65,99 mq sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 3 e 4 persone;

c) gli alloggi con superficie oltre 66,00 mq. Sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 5 persone e oltre.

5. Per procedere all'assegnazione ad un nucleo familiare composto da 7 persone è necessario che l'alloggio disponibile di standard abitativo di cui alla lett. c) del comma precedente sia di superficie non inferiore a 86 mq. Per procedere all'assegnazione ad un nucleo familiare composto da 8 persone è necessario che l'alloggio disponibile di standard abitativo di cui alla lett. c) del comma precedente sia di superficie non inferiore a 96 mq.

6. Per procedere all'assegnazione ad un nucleo familiare composto da oltre 8 persone è necessario che l'alloggio disponibile di standard abitativo di cui alla lett. c) del comma 4 del presente articolo sia di superficie non inferiore a 106 mq., e sia valutato idoneo in relazione alla sua reale configurazione facendo riferimento diretto alla disciplina del Decreto Ministeriale 5 luglio 1975.

7. In caso di assegnazione a nucleo familiare in cui sia presente una donna in stato di gravidanza, lo standard abitativo è individuato tenendo conto di un componente in più.

8. Qualora risultino disponibili per le assegnazioni alloggi di tutti gli standard abitativi idonei si procede alla verifica dei requisiti e delle condizioni per l'assegnazione, seguendo l'ordine della graduatoria. In questo caso, qualora la composizione del nucleo familiare risulti modificata per accrescimento naturale del nucleo a seguito di filiazione legittima, naturale, riconosciuta e situazioni equiparate di affido o adozione, per matrimonio oppure per decrescimento del nucleo a causa di decesso od abbandono di taluno dei componenti il nucleo richiedente, si procede all'assegnazione di un alloggio di standard abitativo idoneo.

9. Qualora non risultino disponibili alloggi di tutti gli standard abitativi idonei si procede alla verifica dei requisiti e delle condizioni per l'assegnazione, individuando i nuclei familiari utilmente posizionati in graduatoria solo in relazione agli alloggi disponibili con standard abitativi idonei. In questo caso:

a) se in sede di verifica la composizione del nucleo familiare risulti modificata per accrescimento naturale del nucleo a seguito di filiazione legittima, naturale, riconosciuta e

situazioni equiparate di affido o adozione, per matrimonio, unione civile e convivenza di fatto ai sensi della Legge n. 76/2016, oppure per decrescimento del nucleo a causa di decesso od abbandono di taluno dei componenti il nucleo richiedente si procede all'assegnazione dell'alloggio solo se in graduatoria non risultino nuclei richiedenti in posizione antecedente a quello in verifica requisiti idonei per il medesimo standard abitativo.

b) ogni altra variazione del nucleo viene considerata integrazione alla domanda con valorizzazione a partire dal primo aggiornamento utile della graduatoria.

10. La segnalazione della presenza di assistenti familiari o di terze persone con finalità di assistenza per taluno dei componenti il nucleo richiedente in sede di verifica per l'assegnazione, viene considerata integrazione alla domanda con valorizzazione a partire dal primo aggiornamento della graduatoria.

Art. 5. Equilibrio sociale delle assegnazioni.

1. L'obiettivo di sostenere l'integrazione degli assegnatari negli alloggi di E.R.P. dando priorità all'obiettivo della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico oltre che, ove possibile, al soddisfacimento delle esigenze abitative del nucleo familiare assegnatario relativamente alla sua composizione e alle problematiche che manifesta, è perseguito in via generale in fase di individuazione degli alloggi da proporre e assegnare ai richiedenti collocati in posizione utile in graduatoria, mediante la ricognizione dei dati e delle informazioni indicate in domanda.

2. In domanda e in sede istruttoria per l'assegnazione dell'alloggio sono valutati i dati e le informazioni relativi a:

- a) composizione numerica del nucleo familiare;
- b) presenza di generazioni e/o sesso diversi tra i componenti il nucleo familiare;
- c) provenienza etnica e la nazionalità;
- d) problematiche socio-sanitarie di alcuno dei componenti il nucleo familiare, con particolare riguardo a situazioni connesse:
 - a patologie, invalidità ed handicap che comportano la limitazione della mobilità della persona;
 - ai disagi psicologici e psicopatologici con influenza sulle relazioni interpersonali;
 - alle condizioni protette con tutela anche preventiva da parte del Tribunale dei minori e del Tribunale civile;
 - a condizioni di rischio per il reiterarsi di comportamenti connessi all'assunzione di sostanze stupefacenti per soggetti che hanno intrapreso percorsi di uscita dalla alcool tossicodipendenza;
- e) localizzazione di luoghi di cura e/o assistenza presso i quali alcuno dei componenti il nucleo familiare deve recarsi con periodicità.

3. In tutte le situazioni di cui alle lettere precedenti, al fine della migliore definizione della condizione e delle necessità del nucleo familiare in relazione alla sistemazione abitativa sono chiamati a collaborare i Servizi sociali e socio-sanitari che abbiano in carico il nucleo richiedente.

Art. 6. Controlli

1. Sulla domanda presentata vengono eseguiti i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e dell'art. 11 comma 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";

2. A seguito dei controlli di cui al comma precedente il richiedente viene informato dell'attivazione del procedimento a mezzo di Posta Elettronica Certificata o, in alternativa, di Posta ordinaria solo per i casi in cui sussistano omissioni e/o difformità fra quanto dichiarato e i riscontri effettuati, e per le domande per le quali, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sussiste un ragionevole dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni fornite.

3. Effettuato il contraddittorio, nel quale il concorrente può presentare eventuali deduzioni scritte anche avvalendosi dell'assistenza delle organizzazioni sindacali degli inquilini, viene concluso il procedimento di controllo con provvedimento definitivo.

4. Per i casi previsti dalla legge vengono attivati gli adempimenti conseguenti con trasmissione del fascicolo e notizia di reato all'Autorità Giudiziaria competente.

5. Il Dirigente del settore competente provvede a definire in dettaglio le modalità organizzative per l'esperienza delle attività di controllo.

6. A seguito del procedimento di cui ai commi precedenti si procederà all'esclusione delle domande nei seguenti casi:

a) accertamento di dichiarazioni sostitutive non veritiere per difformità e/o di omissioni rilevate fra quanto dichiarato e le verifiche effettuate presso gli archivi delle Amministrazioni certificanti;

b) assenza di motivazione in ordine alle inattendibilità, contraddittorietà, illogicità rilevate nella dichiarazione sottoposta a controllo.

COMUNE DI SASSO MARCONI**ALLEGATO 3 : ALTRI ISTITUTI DI LEGGE CONSEGUENTI ALLE ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P.****Art. 1 Mobilità richiesta dall'assegnatario**

1. Ai fini della formazione della prima graduatoria di mobilità il dirigente del settore competente emana avviso pubblico contenente la disciplina di presentazione delle domande da parte degli assegnatari interessati. L'avviso pubblico è pubblicato sul sito web del Comune.

2. L'assegnatario ha facoltà di presentare domanda di mobilità qualora siano decorsi dieci anni dalla data del provvedimento di assegnazione dell'alloggio di E.R.P. e ulteriori dieci anni dalla data del provvedimento di precedente mobilità.

E' possibile presentare domanda di mobilità prima del termine sopraindicato qualora siano intervenute le seguenti situazioni documentate:

- a. situazioni di sottoutilizzo in relazione allo standard abitativo previsto dal presente regolamento;
- b. condizioni certificate di invalidità motoria superiore al 66%, handicap permanente e grave, non autosufficienza, non sussistenti al momento dell'assegnazione, che in relazione all'alloggio assegnato e/o all'immobile in cui si trova l'alloggio, evidenzino la presenza di barriere architettoniche prima non rilevanti;
- c. fatti criminosi o pericolo di eventi criminosi a danno dei componenti il nucleo familiare in relazione alla loro presenza nell'alloggio assegnato e/o nell'immobile in cui si trova l'alloggio.

3. La domanda di mobilità deve essere presentata su modulo appositamente predisposto e deve riportare le motivazioni della richiesta e le indicazioni delle caratteristiche dell'alloggio richiesto. L'ufficio competente provvede alla raccolta e verifica delle domande, alla formazione ed aggiornamento annuale della graduatoria.

4. Le domande sono ordinate in graduatoria in base alla somma dei punteggi attribuiti, come determinati in apposito documento approvato dalla Giunta Comunale, che costituisce allegato al presente Regolamento. Le domande sono ordinate nella graduatoria secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

- a. mediante il punteggio complessivo attribuito, in ordine decrescente;
- b. le domande con medesimo punteggio, sono graduate tra loro mediante il valore I.S.E.E. del nucleo familiare, preferendo quelle con valore I.S.E.E. inferiore;
- c. le domande con medesimo punteggio e medesimo valore I.S.E.E. sono graduate in ordine di protocollo di presentazione della domanda.

5. La prima graduatoria è approvata entro sessanta giorni dal termine per la ricezione delle domande ed è immediatamente esecutiva. Le nuove domande e le integrazioni per l'aggiornamento della graduatoria possono essere presentate entro dieci mesi dall'esecutività della precedente graduatoria. Gli aggiornamenti della graduatoria sono approvati entro sessanta giorni dal termine per la ricezione delle domande.

6. In caso di mancata presentazione di nuove domande o di richiesta di aggiornamento delle domande già presentate nel termine di dieci mesi dalla precedente approvazione, rimane in essere la graduatoria approvata fino al successivo aggiornamento annuale.

La graduatoria approvata, in ogni caso, produce effetti fino all'approvazione del successivo aggiornamento. La pubblicazione all'Albo pretorio costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata.

7. Avverso l'approvazione della graduatoria di mobilità o dell'aggiornamento della stessa, gli assegnatari possono presentare ricorso entro 20 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio online. Dell'esito di tale esame viene data notifica scritta all'interessato entro 60 giorni dalla data ultima per la presentazione dell'osservazione.

8. La mobilità è attivata seguendo l'ordine della graduatoria, mediante comunicazione formale ed è autorizzata con determinazione dirigenziale, con riferimento all'intero nucleo familiare. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni dall'attivazione.

9. La rinuncia immotivata, sottoscritta dall'assegnatario, all'alloggio o agli alloggi proposti, comporta l'esclusione dalla graduatoria. L'interessato non potrà presentare nuova domanda per due anni, decorrenti dalla data di esclusione.

Il rifiuto a presentarsi nel termine di dieci giorni dalla comunicazione formale, salvo casi di forza maggiore da dimostrarsi da parte dell'interessato, per la proposta di mobilità, comporta l'esclusione dalla graduatoria. L'interessato potrà presentare una nuova domanda a partire dal secondo aggiornamento della graduatoria dalla data di esclusione.

10. La mobilità è disposta con determinazione del responsabile del servizio casa a favore dell'assegnatario e del suo nucleo familiare. L'assegnatario dovrà trasferirsi nel nuovo alloggio entro sessanta giorni dalla data del provvedimento e riconsegnare, entro gli stessi termini, l'alloggio di provenienza libero e vuoto da persone e cose.

In caso di mancato rilascio dell'alloggio di provenienza si procederà ai sensi dell'art. 34 della L.R. 24/2001 e succ. mod. ed integrazioni per occupazione senza titolo nei confronti dell'assegnatario e del suo nucleo familiare.

11. Per tutto il periodo in cui l'assegnatario ha la disponibilità di entrambi gli alloggi è tenuto al pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie per entrambi gli alloggi.

12. La graduatoria di mobilità viene formata sulla base dei punteggi attribuiti in presenza delle situazioni indicate , come da scheda 3 A) allegata.

Art. 2 Mobilità d'ufficio degli assegnatari degli alloggi di E.R.P.

1. Nel rispetto della vigente disciplina regionale la mobilità può essere attivata d'ufficio per:

- a) eliminare condizioni di grave sottoutilizzo degli alloggi in relazione allo standard abitativo previsto dal presente regolamento. In questo caso e' possibile derogare di uno standard abitativo nell'individuazione dell'alloggio di nuova destinazione.
- b) esigenze di ristrutturazione dell'alloggio occupato o dell'edificio di cui l'alloggio faccia parte;
- c) risolvere situazioni di grave conflitto fra assegnatari nello stesso immobile o nello stesso comparto, previa segnalazione documentata dei servizi sociali, socio-sanitari o dell'autorità giudiziaria competente per territorio o da parte dell'Ente gestore;
- d) risolvere gravi e documentate situazioni socio-sanitarie, segnalate dai servizi sociali e sociosanitari territoriali, in caso di accertato pericolo o nocumento per taluno dei componenti il nucleo familiare assegnatario, che non consenta il ricorso alla ordinaria procedura di mobilità;
- e) risolvere situazioni di morosità del nucleo familiare assegnatario non in grado per gravi e documentati motivi di assolvere il pagamento del canone e/o agli oneri accessori dell'alloggio assegnato, in caso di sottoutilizzo o di costi accessori onerosi per il nucleo familiare;
- f) qualora intervenga la richiesta motivata di un servizio sociale territoriale in luogo dell'assegnatario non in grado di provvedere autonomamente, in caso di accertato pericolo o nocumento per taluno dei componenti il nucleo familiare assegnatario, che non consenta il ricorso alla ordinaria procedura di mobilità;
- g) ottenere la disponibilità di un alloggio adeguato handicap, assegnato ad un nucleo familiare nel quale non sono più presenti persone in possesso di certificazione handicap;
- h) favorire situazioni di co-housing nel rispetto dei limiti di permanenza nell'E.R.P. e di standard abitativo degli alloggi in favore di due assegnatari che si riuniscano in un unico alloggio;
- i) eliminare condizioni di sottoutilizzo riscontrate in fase di subentro nel contratto, rendendo contestuale il subentro alla mobilità;
- j) qualora si provveda alla dismissione, permuta o modifica alla destinazione d'uso degli alloggi di E.R.P.;
- k) altri casi da valutarsi di volta in volta dal Comune.

La mobilità d'ufficio è disposta con provvedimento dirigenziale.

2. In caso di mobilità d'ufficio è assicurato, compatibilmente alle risorse disponibili, il trasferimento dell'assegnatario nello stesso edificio o in edifici di E.R.P. limitrofi a quello occupato, con scelta fra quelli destinati alla mobilità disponibili al momento della proposta di mobilità, ovvero situati in una zona indicati dall'assegnatario sulla base della disponibilità del momento.

3. In caso di mobilità d'ufficio per le casistiche individuate alle lett. b) e j), è assicurato il trasferimento in altro alloggio, proponendo al nucleo soluzioni adeguate in relazione agli alloggi in quel momento disponibili. In caso di rifiuto delle proposte effettuate e i tempi di ristrutturazione e di vendita debbano essere rispettati, si procede d'ufficio alla individuazione dell'alloggio.

Qualora per esigenze di ristrutturazione dell'alloggio erp l'assegnatario opponga rifiuto alla proposta di cambio, viene attivata la decadenza dall'assegnazione.

4. Qualora l'assegnatario rifiuti la mobilità d'ufficio nei casi di cui alle sopraindicate lett. a), g) e i), del precedente comma 1, si procede ai sensi dell'art. 28 comma 3 della Legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 e successive modifiche e:

a) in caso di primo rifiuto non giustificato da gravi motivi viene applicato il canone di locazione maggiorato determinato ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.

b) al secondo rifiuto l'assegnatario viene dichiarato decaduto.

Nelle casistiche di cui alle sopraindicate lett. c), d), e), f), e k), in caso di rifiuto non motivato, si procederà per inadempimento contrattuale.

La Giunta Comunale può, con proprio separato provvedimento, individuare i criteri per considerare il rifiuto giustificato da gravi motivi.

5. I nuclei familiari in grave situazione economica, attestata a tale finalità anche dai servizi sociali, ed in possesso di valore I.S.E.E. inferiore al 25 % del limite di accesso all'E.R.P., in caso di mobilità d'ufficio possono chiedere che vengono loro assicurate le spese di trasloco. Qualora la mobilità d'ufficio sia per esigenze di ristrutturazione dell'alloggio o dell'edificio, sono assicurate le spese di trasloco a carico dell'Amministrazione.

6. Per tutto il periodo in cui l'assegnatario ha la disponibilità di entrambi gli alloggi, oltre il primo mese, è tenuto al pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie per entrambi gli alloggi.

Art. 3 Mobilità intercomunale degli assegnatari degli alloggi di E.R.P.

1. La mobilità intercomunale fra assegnatari di alloggi di E.R.P. è attuata secondo le modalità applicative disposte dal Tavolo di concertazione territoriale ai sensi dell'art. 5 comma 3 lettera c) della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le domande sono istruite in base della data di presentazione.

3. Qualora il Comune intenda riservare alloggi alla mobilità intercomunale, entro la fine di ogni anno solare la Giunta comunale assume apposito provvedimento efficace per l'anno successivo. Il provvedimento viene trasmesso all'Ufficio competente nell'ambito della Città Metropolitana.

4. La mobilità intercomunale fra alloggi di E.R.P. è ammessa solo nei casi tassativamente previsti nell'ambito del tavolo di Concertazione territoriale.

5. Può presentare domanda di mobilità intercomunale il nucleo assegnatario di alloggio ERP da almeno due anni ed in possesso di situazione economica entro i limiti per la permanenza negli alloggi di E.R.P.

6. In caso di autorizzazione alla mobilità intercomunale l'assegnatario deve rilasciare l'alloggio occupato nella piena disponibilità dell'Ente gestore, libero e vuoto da persone o cose entro sessanta giorni dalla consegna dell'alloggio oggetto della mobilità.

Art. 4 Decadenza dall'assegnazione

1. La decadenza dall'assegnazione dell'alloggio è disposta dal comune, d'ufficio o su richiesta del soggetto gestore, nei confronti del nucleo assegnatario nei casi e per le situazioni previste all'art. 30 comma 1 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, qualora, nel corso del rapporto di locazione:

a) abbia abbandonato l'alloggio, senza gravi motivi, per un periodo superiore a tre mesi ovvero abbia sublocato in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso;

b) abbia adibito l'alloggio a scopi illeciti o immorali ovvero abbia posto in essere le contravvenzioni al regolamento d'uso degli alloggi, previste quali causa di decadenza dalla permanenza nell'alloggio di E.R.P.;

- c) abbia causato gravi danni all'alloggio ed alle parti comuni dell'edificio;
- d) si sia reso moroso per un periodo superiore a tre mesi, provvedendo in questo caso all'applicazione di quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 32 della L.R. 24/2001;
- e) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, indicati alle lettere a) cittadinanza, b) residenza, c) limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili e d) cause ostative all'assegnazione dell'alloggio, del comma 1 dell'art. 15 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) abbia superato i limiti di situazione economica I.S.E. e/o I.S.E.E., come determinati ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) si sia reso inadempiente rispetto alla richiesta periodica annuale di informazioni e documentazione per l'accertamento della situazione economica dei nuclei assegnatari e degli altri requisiti per la permanenza. E' altresì considerato inadempiente il nucleo che presenta attestazione I.S.E. e/o I.S.E.E. difforme e non provveda alla regolarizzazione;
- h) abbia eseguito opere nell'alloggio e/o nelle parti comuni del fabbricato in cui è situato l'alloggio assegnato, o nell'area di pertinenza del fabbricato predetto, senza il prescritto titolo abilitativo, fatto salva l'eventuale sanatoria nei termini di legge e la rimozione dell'abuso entro il termine disposto dal Comune;
- i) non abbia consentito l'accesso all'alloggio degli agenti accertatori di cui all'art. 34 bis della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni e agli agenti della polizia municipale per periodiche verifiche ed ispezioni sulla conduzione dello stesso;
- l) non abbia consentito l'esecuzione di opere di manutenzione determinando gravi danni all'alloggio;
- m) abbia opposto il secondo rifiuto alla mobilità d'ufficio ai sensi dell'art.19, del presente regolamento;
- n) l'assegnatario abbia riportato condanna definitiva per violenza o maltrattamenti verso il coniuge, i minori o altri componenti del nucleo familiare. Agli altri componenti si applica quanto previsto dall'art. 27 comma 1 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e s. m. i.

Il procedimento della decadenza è instaurato in contraddittorio con l'interessato ed è concluso entro sessanta giorni dalla sua attivazione, con un provvedimento, che tiene conto delle eventuali controdeduzioni dell'interessato disponendo:

- a) la sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza per il periodo e i motivi di seguito indicati;
- b) il venir meno della causa di decadenza a seguito delle controdeduzioni dell'interessato e/o quale esito di istruttoria in sede di autotutela dell'amministrazione;
- c) l'emanazione del provvedimento di decadenza.

2. La dichiarazione di decadenza comporta:

- a) nei casi di cui alle lettere a), b), c), d), i), l) del comma 1, la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio nonché l'inibizione della presentazione della domanda per un periodo di due anni dalla pronuncia della decadenza, e comunque, nei casi di inadempienza nel pagamento del canone, fino a che tale condizione permanga;
- b) nei casi di cui alle lettere e), f), g), h) e m) del comma 1, l'automatica disdetta del contratto di locazione ed il rilascio dell'alloggio, con decorrenza dal (365°) trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data del provvedimento di decadenza e comunque non oltre la data di scadenza del contratto.

3. Ai sensi dell'art. 30 comma 5 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni il provvedimento di decadenza può essere sospeso, una volta instaurato il relativo procedimento in contraddittorio con l'interessato nei seguenti casi:

A) Abbandono dell'alloggio per gravi motivi, per un periodo superiore a tre mesi attestato, entro 15 giorni dall'instaurazione del procedimento del contraddittorio, mediante idonee certificazioni che l'abbandono è dovuto a:

- 1) ricoveri esclusivamente temporanei presso strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie o sanitarie;
- 2) provvedimenti restrittivi della libertà personale presso strutture detentive non superiori ad anni due;

3) partecipazione in altre sedi a corsi di formazione o attività finalizzate ad assunzioni o impieghi lavorativi che richiedano la prolungata assenza dal domicilio;

4) permanenza temporanea all'estero del nucleo per gravi motivi familiari non superiore a mesi sei;

5) altre situazioni documentate che l'Amministrazione può riservarsi di valutare

Potranno in ogni caso essere disposte d'ufficio le verifiche necessarie.

La sospensione è concessa con provvedimento definitivo, previa valutazione della documentazione presentata. Il termine di sospensione viene stabilito dopo adeguata valutazione della situazione e della documentazione relativa al caso specifico, con termine massimo comunque non superiore ad anni due dalla data di accertamento dell'abbandono dell'alloggio.

L'attività lavorativa e/o l'attività assistenziale nei confronti dei familiari che richiedono periodiche e prolungate assenze dal domicilio non configurano l'ipotesi dell'abbandono dell'alloggio.

B) Gravi contravvenzioni al regolamento d'uso degli alloggi

La sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza potrà essere concessa qualora l'assegnatario si impegni formalmente per iscritto, nel termine di 15 giorni dall'instaurazione del procedimento del contraddittorio, a non reiterare detti comportamenti. La sospensione è concessa con provvedimento definitivo, previa valutazione discrezionale dell'impegno prestato. Il termine massimo di sospensione è di mesi uno. Al secondo accertamento di grave contravvenzione al regolamento d'uso degli alloggi la decadenza sarà immediatamente emanata.

C) Gravi danni causati all'alloggio e alle parti comuni dell'edificio.

La sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza potrà essere concessa qualora l'assegnatario si impegni formalmente per iscritto nel termine di 15 giorni dall'instaurazione del procedimento del contraddittorio, a ripristinare i danni causati.

La sospensione è concessa con provvedimento definitivo, previa valutazione discrezionale dell'impegno prestato. Il termine massimo di sospensione è di mesi tre. Nel caso di mancato ripristino o al secondo accertamento di gravi danni causati all'alloggio e alle parti comuni dell'edificio la decadenza sarà immediatamente emanata.

D) perdita del requisito prescritto per la permanenza inerente la titolarità di diritti reali su immobili.

La sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza è concessa quando:

1) l'assegnatario presenti, entro quindici giorni dall'instaurazione del contraddittorio, formale disdetta del contratto di locazione con rilascio dell'alloggio entro il termine massimo di tre mesi.

2) l'immobile sia un fabbricato ad uso abitazione e qualora sia accertata la separazione consensuale omologata o separazione giudiziale dei coniugi con fuoriuscita dal nucleo familiare del coniuge separato titolare del diritto reale e contestuale cambio di residenza. In caso di rientro nel nucleo del coniuge separato la decadenza viene emanata.

3) l'immobile sia un fabbricato ad uso abitazione e qualora sia accertata la fuoriuscita dal nucleo familiare dei titolari dei diritti reali, con contestuale cambio di residenza. In caso di rientro nel nucleo la decadenza viene emanata.

E) perdita del requisito economico prescritto per la permanenza nell'E.R.P. In caso di perdita del requisito economico vengono distinti i seguenti casi:

1) richiesta di regolarizzazione prima dell'emanazione del provvedimento di decadenza qualora la situazione economica del nucleo assegnatario che abbia superato il limite di situazione economica per la permanenza nell'ERP, nell'anno successivo a quello dell'accertamento sia rientrata entro i limiti previsti dalla disciplina regionale.

2) richiesta di regolarizzazione per mutamento della composizione del nucleo familiare.

Si provvede alla regolarizzazione delle posizioni, ancor prima dell'avvio del procedimento di decadenza per superamento della situazione economica I.S.E.E. con conseguente ricalcolo del canone nel caso in cui il nucleo familiare sia modificato nella composizione numerica nei seguenti casi:

2.1) separazione consensuale omologata o separazione giudiziale e fuoriuscita dal nucleo familiare di uno dei coniugi;

2.2) fuoriuscita dal nucleo familiare di alcuni dei componenti con contestuale cambio di residenza. Coloro che hanno modificato la residenza, permettendo la regolarizzazione dei restanti componenti il nucleo familiare, non possono più rientrare nel nucleo familiare assegnatario a mezzo di successivo avvio del procedimento di ampliamento del nucleo familiare, né a titolo di coabitazione finalizzata all'assistenza o di ospitalità.

2.3) diminuzione di componenti il nucleo familiare originario a seguito di decesso di qualcuno dei componenti.

3. L'emissione del provvedimento di decadenza può essere sospesa per un termine massimo di 2 anni, con proroga fino al 30/06/2020 in fase di prima applicazione, anche per i suddetti nuclei il cui reddito Isee o il cui patrimonio mobiliare superi i requisiti di permanenza al massimo del 20%.

- nucleo composto esclusivamente da persone con invalidità certificata come risultante da DSU;

- nucleo composto esclusivamente da persone anziane ultra settantenni;

- nucleo in cui sia presente almeno un minore destinatario di un provvedimento di tutela da parte del Tribunale, o minore in carico al servizio di neuropsichiatria infantile;

- possibilità di autonoma valutazione dell'assistente sociale.

Nel caso di applicazione dei dispositivi di sospensione della decadenza e per tutta la durata del provvedimento, il canone di locazione, calcolato secondo le norme in vigore, è aumentato del 20%.

Al termine del periodo di sospensione, se persiste la condizione di superamento dei limiti, viene dichiarata la decadenza dall'assegnazione applicando la disciplina dell'art. 30 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, oppure in caso contrario si dispone l'archiviazione del provvedimento.

F) inadempimento alla richiesta periodica di informazioni e documentazione per l'accertamento della situazione economica del nucleo familiare e degli altri requisiti per la permanenza.

La sospensione dell'emanazione del provvedimento di decadenza si intende concessa qualora l'assegnatario nel termine massimo di trenta giorni dall'instaurazione del procedimento in contraddittorio fornisca tutte le informazioni richieste.

G) viene dichiarata la sospensione dall'assegnazione dell'alloggio fino alla definizione del procedimento penale, nei confronti dell'assegnatario verso il quale, ai sensi della vigente normativa statale, sia stato disposto l'allontanamento, anche urgente, dalla casa familiare per fatti riconducibili a violenza domestica. Durante il periodo di sospensione ai restanti componenti del nucleo viene assicurata la permanenza nell'alloggio secondo una disciplina che sarà definita dalla Giunta Regionale.

4. In applicazione dell'art. 30 comma 5 bis della L.R.24/2001 e s.m.i., il provvedimento di decadenza, disposto ai sensi del comma 1, lettera f), viene revocato qualora il reddito del nucleo avente diritto nell'anno successivo a quello dell'accertamento, sia rientrato entro il limite per la permanenza per il venir meno dei fattori straordinari che avevano prodotto il superamento del medesimo limite. Non può essere considerato fattore straordinario la fuoriuscita di un componente dal nucleo successivamente alla dichiarazione di decadenza. In tal caso il comune effettua controlli sistematici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati.

5. La dichiarazione di decadenza comporta il pagamento del canone maggiorato del 20% secondo quanto previsto dall'art.35, comma 2 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni fatto salvo il caso previsto dal comma 1 lett. f) per il quale è prevista l'applicazione del canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre n. 431.

6. In base all'art. 11 comma 12 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n.1035, il provvedimento di decadenza ha natura definitiva, indica il termine di rilascio dell'alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a proroghe.

7. Il mancato rilascio dell'alloggio alla data stabilita nella dichiarazione di decadenza comporta il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa di una somma di € 500,00 per ogni mese di occupazione oltre al canone maggiorato di cui al comma 3 del presente articolo.

8. Sospensione dell'esecuzione del provvedimento di decadenza:

L'esecuzione del provvedimento di decadenza, limitatamente al rilascio dell'alloggio, può essere temporaneamente sospesa, con motivato provvedimento, per un periodo da determinarsi da parte del dirigente competente, in relazione alla situazione del nucleo familiare, qualora il nucleo familiare sia composto:

a) esclusivamente da soggetti con invalidità certificata al 100% oppure con handicap certificato ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;

b) esclusivamente da soggetti anziani ultraottantenni;

c) esclusivamente da un solo genitore con presenza di figli in condizione di invalidità certificata al 100% oppure con handicap certificato ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni.

La sospensione dell'esecuzione comporta altresì la sospensione della sanzione di cui al comma 6 dell'art. 14 del regolamento. La sospensione dell'esecuzione della decadenza non viene concessa a seguito di decadenza per abbandono dell'alloggio.

7. Una volta eseguito il rilascio dell'alloggio, qualora nello stesso permangano oggetti ed arredi ed altri beni mobili si provvede al deposito ed alla custodia degli stessi, stabilendo che, in ragione del prevalente interesse dell'Amministrazione al riutilizzo dell'alloggio per le finalità sue proprie, il termine massimo del deposito dei beni avrà durata non superiore a mesi sei.

8. Ulteriori cause di risoluzione del contratto di locazione, al di fuori dei casi di decadenza, potranno essere stabilite in violazione di specifici obblighi contrattuali in sede di stipula del contratto di locazione ai sensi dell'art. 31 della L.R. 24/2001. L'atto con il quale il Comune dichiara la risoluzione del contratto ha la medesima natura ed effetti del provvedimento di cui al precedente comma 6 del presente articolo.

Art. 5 Ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario

1. Per ampliamento s'intende l'aumento dei componenti del nucleo originario avvenuto dopo l'assegnazione dell'alloggio a seguito delle seguenti ipotesi previste dall'art. 27 della legge regionale e da altre norme statali successivamente sopravvenute:

- matrimonio;

- unione civile;

- convivenza così come definita dall'art.1 Legge 20 maggio 2016 n. 76: "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile" e risultante dalla dichiarazione anagrafica di cui all'art 4 e all'art.13, comma 1 lettera b) del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223.

- nascita, ricongiungimento di figli, adozioni ed affidamenti stabiliti con provvedimento giudiziario;

- accoglienza nell'abitazione degli ascendenti o degli affini in linea ascendente, purché ultrasessantacinquenni o con grado di invalidità accertata superiore al 66 per cento.

Per altre situazioni di stabile convivenza instaurate per finalità di reciproca assistenza morale e materiale, eccetto quelle caratterizzate da rapporti di lavoro e dalla presenza di familiari per soli fini assistenziali, l'ampliamento è concesso se comunicato formalmente al comune o all'Ente gestore che ne verifica la continuità e la stabilità per un periodo di almeno quattro anni.

L'ampliamento del nucleo a seguito della condizione di stabile convivenza sopracitata è autorizzato previo accertamento delle seguenti condizioni:

- il nucleo ampliando risulti in possesso dei requisiti per la permanenza nell'ERP, previsti dall'art.15 della L.R. 24/2001 al momento della presentazione dell'istanza e al momento dell'autorizzazione all'ampliamento;

- l'assegnatario non sia moroso;

- nei confronti dell'assegnatario non sia in corso un procedimento volto alla dichiarazione di annullamento o di decadenza di cui agli artt. 29 e 30 della L.R. 24/2001;

- vengano rispettati gli standard abitativi previsti nell'allegato 2 del presente regolamento;

L'assegnatario che intenda ampliare il proprio nucleo familiare è tenuto a darne comunicazione e a produrre per tutto il nucleo familiare ampliando, la situazione reddituale aggiornata (certificazione ISEE). A seguito della comunicazione di avvio della convivenza, il canone è determinato tenendo conto della nuova ISEE presentata. Nel periodo della convivenza nel caso in cui il canone così calcolato risulti inferiore a quello applicato al nucleo familiare non ampliato, l'assegnatario è tenuto a corrispondere quello precedentemente assegnato al nucleo non ampliato.

Decorsi quattro anni dalla data di comunicazione, di cui sopra, l'assegnatario deve inoltrare apposita istanza di riconferma della volontà di procedere all'ampliamento e produrre la situazione reddituale aggiornata (certificazione ISEE) del nucleo ampliando al fine di verificarne la conformità con quanto previsto dall'art.15 della L.R. 24/2001.

1. Verificata la presenza di tutti i requisiti entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta si procede al rilascio dell'autorizzazione.
2. Il termine di cui sopra può essere interrotto per una sola volta nel caso si rendano necessari accertamenti di carattere istruttorio con richiesta di documentazione integrativa.
3. In caso di mancata integrazione della documentazione da parte dell'assegnatario entro 30 giorni dalla richiesta o in caso siano decorsi i quattro anni di convivenza senza istanza di riconferma della volontà di procedere all'ampliamento la procedura di ampliamento decade. In tal caso, come nel caso di mancata autorizzazione all'ampliamento, entro e non oltre 30 giorni, la persona a favore della quale era stata presentata la richiesta è tenuta a trasferire altrove la residenza oppure l'assegnatario deve presentare, a favore di tale persona, comunicazione di ospitalità. In caso di inadempienza la posizione sarà valutata ai fini dell'avvio della procedura di risoluzione del contratto ravvisandosi gli estremi di cui all'art. 31 della L.R. 24/2001 e s.m.i. per violazione di specifici obblighi contrattuali.

Art. 6 Subentro nel contratto di locazione

I componenti del nucleo originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario, ovvero di abbandono dell'alloggio.

Hanno diritto al subentro anche coloro che sono venuti a far parte del nucleo per ampliamento dello stesso ai sensi dell'art. 27 commi 1 e 2 della L.R. 24/2001 e s.m.i..

Hanno altresì diritto al subentro, ai sensi dell'art. 27 comma 1 della L.R. 24/2001 i familiari di un assegnatario decaduto per le motivazioni previste dall'art. 30 comma 6 bis della L.R. 24/2001.

Per i familiari di un assegnatario oggetto di sospensione dell'assegnazione prevista all'art. 30 comma 6 ter della L.R. 24/2001 viene assicurata la permanenza nell'alloggio secondo la disciplina da definirsi da parte della Giunta Regionale.

Nel caso di decesso dell'assegnatario o di abbandono nell'alloggio da parte dello stesso prima della decorrenza del termine di cui al comma 2, lett. b) dell'art. 27 della L.R. 24/2001, può essere concesso il subentro in presenza di particolari condizioni di bisogno oggettivamente accertate in collaborazione con i Servizi Sociali.

In caso di decesso o abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario si verifica la presenza dei requisiti per la permanenza nell'ERP di cui all'art. 15 della L.R. 24/2001.

In caso di separazione, scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso, si procede alla voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione, anche provvisoria, del Giudice. A tal fine il coniuge a favore del quale il Giudice ha disposto l'assegnazione dell'abitazione inoltra apposita comunicazione al Comune o all'Ente Gestore.

Con il subentro l'assegnatario assume tutti i diritti e gli obblighi relativi al rapporto di locazione che facevano capo al precedente assegnatario.

Qualora non siano presenti le condizioni per il subentro si procede per:

- l'avvio del procedimento per occupazione senza titolo dell'alloggio;
- nei casi di assenza dei requisiti per la permanenza nell'ERP si dà avvio al procedimento di decadenza.

In nessun caso, l'ospitalità temporanea o la coabitazione di soggetti esterni al nucleo dell'assegnatario, tra cui le persone che prestano assistenza a componenti del nucleo acquisendo la residenza anagrafica, comportano modifica della composizione del nucleo avente diritto né costituiscono titolo di subentro.

Art. 7 Coabitazione finalizzata all'assistenza

1. E' consentita la coabitazione non onerosa con familiari o terze persone, finalizzata all'assistenza di uno o più componenti il nucleo familiare assegnatario che risultino invalidi, non autosufficienti o in situazione di handicap certificato con necessità di assistenza continuativa. Anche qualora tali persone acquisiscano la residenza anagrafica, ciò non comporta la modifica della composizione del nucleo familiare avente diritto, né costituisce diritto al subentro.
2. La coabitazione finalizzata all'assistenza è ammessa anche a favore di terze persone che entrano nell'alloggio per ricevere cure assistenziali da parte dei componenti il nucleo familiare assegnatario.
3. L'avvio della coabitazione finalizzata a ricevere o dare assistenza è comunicato dall'assegnatario al Comune o all'Ente gestore entro trenta giorni dall'avvio, allegando idonea documentazione medica comprovante la necessità di assistenza e la durata della stessa.
4. Qualora l'assistenza sia prestata da terzi, l'assegnatario deve produrre il contratto di lavoro, ed il permesso di soggiorno, se l'assistente è cittadino di paese non aderente all'Unione Europea.
5. In caso di necessità di assistenza di durata definita, alla scadenza cessa la coabitazione, salvo venga prodotta una nuova certificazione. In caso di abbandono dell'alloggio o decesso della persona che necessita di assistenza, la coabitazione si interrompe.
6. In assenza della comunicazione di cui al precedente comma 3 sono applicate le norme sull'ospitalità.

Art. 8 Ospitalità temporanea.

1. L'ospitalità temporanea nell'alloggio E.R.P. di persone estranee al nucleo familiare di durata superiore ai tre mesi, è ammessa previa comunicazione al Comune o all'Ente gestore entro trenta giorni dall'inizio della coabitazione di fatto. L'assegnatario è tenuto a comunicare i dati anagrafici dell'ospite e ad allegare copia del permesso di soggiorno, qualora lo stesso sia cittadino di paese non aderente all'Unione Europea.
 2. Nei casi in cui l'ospitalità temporanea si prolunga per un periodo superiore ai tre mesi, l'assegnatario è tenuto alla corresponsione di un'indennità mensile pari al 20% del canone di locazione, a partire dal mese successivo alla comunicazione effettuata all'Ente gestore.
 3. In caso accertato di mancata comunicazione sarà addebitata all'assegnatario un'indennità pari al triplo della misura prevista al comma precedente del presente articolo, fino alla regolarizzazione della posizione.
 4. L'ospitalità non può perdurare più di due anni, salvo gravi e motivate giustificazioni da valutarsi concretamente dal Settore competente, che potrà deciderne la durata massima. L'assegnatario è tenuto a comunicare al Comune o all'Ente gestore la cessazione dell'ospitalità in qualunque momento essa avvenga.
- Trascorso il tempo massimo previsto di due anni, qualora l'ospitalità non venga interrotta, ovvero l'assegnatario non provveda a comunicare la cessazione dell'ospitalità, l'Ente gestore invia apposita diffida con termine perentorio alla conclusione dell'ospitalità.
- Qualora l'assegnatario persista ad ospitare terze persone nell'alloggio assegnato, nonostante la diffida dell'Ente gestore ad interrompere l'ospitalità, l'Ente gestore dà comunicazione al Comune della condizione che può determinare l'emanazione di un provvedimento che accerti e dichiari la risoluzione contrattuale per inadempimento con rilascio dell'alloggio nel termine di

60 giorni. Il provvedimento ha natura esecutiva ai sensi dell'art. 31 comma 1 bis della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.

5. L'ospitalità fino alla durata massima di due anni può essere negata in qualunque momento dal Comune, anche su proposta dell'Ente gestore per:

- a) grave sovraffollamento dell'alloggio, ovvero quando il numero delle persone ospitate è superiore al 50% delle persone previste dallo standard abitativo;
- b) mancato rispetto delle norme e regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni e per problemi di conflittualità sociale e condominiali connessi alla presenza dell'ospite.

6. L'ospitalità temporanea di terze persone nell'alloggio in nessun caso modifica la composizione del nucleo avente diritto né costituisce diritto al subentro.

Art. 9 Occupazione illegale degli alloggi

Ai sensi dell'art. 34 della L.R. 24/2001, il comune persegue le occupazioni illegali degli alloggi ERP siano esse abusive o senza titolo.

1) nel caso delle occupazioni abusive il comune sviluppa ogni azione utile a convincere l'occupante a rilasciare l'alloggio e, se ciò non avviene, sollecita l'intervento degli organi di Polizia al fine di identificare gli occupanti. Successivamente invia all'occupante diffida a rilasciare l'alloggio entro 15 giorni dalla avvenuta conoscenza dell'occupazione e procede ad inoltrare querela contro gli occupanti abusivi, ai sensi dell'art. 633 del c.p.. Successivamente viene adottato un provvedimento di rilascio notificato a mezzo dei messi comunali.

2) qualora sia riscontrata un'occupazione senza titolo viene diffidato l'occupante a rilasciare l'alloggio, dandogli un termine di 30 giorni per la presentazione di deduzioni scritte. Successivamente, valutate le eventuali deduzioni si adotta un provvedimento di rilascio che viene notificato all'occupante nei termini di legge.

3) il soggetto che occupa abusivamente o senza titolo un alloggio ERP è escluso dalla possibilità di presentare domanda di alloggio ERP, finché perdura la suddetta condizione di occupazione illegale. L'occupazione illegale di un alloggio ERP costituisce altresì motivo di esclusione dalla graduatoria definitiva in sede di assegnazione. Non si può procedere ad assegnazione per coloro che hanno rilasciato l'alloggio occupato abusivamente per un periodo di 10 anni dalla data del rilascio.

3) L'ente gestore è tenuto a segnalare al comune i casi di occupazione abusiva o senza titolo.

Art. 10 Morosità .Procedura di recupero morosità

1. Si trovano in situazione di morosità gli assegnatari che si rendano inadempienti nel pagamento del canone di locazione o delle quote di gestione o di autogestione dei servizi. I componenti del nucleo avente diritto sono obbligati, in solido con l'assegnatario, al pagamento di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio.

2. La morosità può essere sanata dall'assegnatario mediante un piano di recupero concordato con l'Ente gestore delegato che preveda il pagamento della somma dovuta maggiorata degli interessi previsti nel contratto di locazione.

3. La procedura per il perseguimento della morosità approvata si applica a tutti gli utenti in locazione che risultano essere morosi per una o più mensilità per l'unità abitativa e/o le eventuali pertinenze locate.

4. A seguito di estrazione con periodicità massima mensile dei nominativi degli assegnatari inadempienti si provvede al sollecito di pagamento. Vengono informati i Servizi Sociali Territoriali e dell'AUSL di Bologna per eventuali utenti in carico sociale.

5. L'assegnatario può stipulare con i competenti uffici dell'Ente gestore un piano di rientro sostenibile della morosità, previo saldo di un acconto, di norma non inferiore al trenta per cento della morosità accumulata ed il saldo del residuo in dodici rate. Il piano di rientro deve contemplare il recupero del debito maturato oltre al saldo del canone e delle spese accessorie correnti. Qualora l'assegnatario risulti in carico ai servizi sociali, con l'eventuale assistenza dei Servizi Sociali Territoriali e dell'ASL può stipulare presso i competenti uffici del Comune o

dell'Ente gestore un piano di rientro della morosità sostenibile da valutarsi caso per caso. Il piano di rientro deve contemplare il saldo del canone e delle spese accessorie correnti oltre al recupero di quanto dovuto.

6. In caso di mancato adempimento al saldo di quanto dovuto e/o di assenza della stipula del piano di rientro con versamento di un congruo acconto e/o di inadempimento al piano di rientro stipulato, l'Ente gestore provvede mediante gli uffici competenti ad avviare azione giudiziale di recupero credito e rilascio alloggio.

7. L'Ente gestore delegato, su richiesta del Comune, può sospendere la procedura di recupero della morosità qualora constati che la stessa è dovuta a gravi situazioni personali o familiari dell'assegnatario, coordinandosi con il Servizio sociale di riferimento o tal uopo attivato, per verificare la fattibilità di un progetto socio-assistenziale finalizzato all'autonomia del nucleo familiare che comporti il recupero della morosità.

COMUNE DI SASSO MARCONI**SCHEDA 3 A : PUNTEGGI RELATIVI A CONDIZIONI PER LA MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA****1 Condizioni di inidoneità dell'alloggio occupato in ragione del numero di persone componenti il nucleo familiare assegnatario e/o composizione dell'alloggio in relazione a stato di salute certificato**

- a)** Sottoutilizzo (ovvero l'alloggio abitato è troppo grande per superficie rispetto al numero dei componenti aventi titolo) in rapporto allo standard abitativo previsto dall'art. 4 dell'allegato 2 del Regolamento ERP

una persone in meno rispetto allo standard abitativo	50
due persone in meno rispetto allo standard abitativo	70
tre persone in meno rispetto allo standard abitativo	80
quattro o più persone in meno rispetto allo standard abitativo	

- b)** Sovraffollamento rispetto al numero dei componenti aventi titolo in rapporto allo standard abitativo previsto dall'art. 4 dell'allegato 2 del Regolamento ERP

una persone in più rispetto allo standard abitativo	10
due persone in più rispetto allo standard abitativo	20
tre persone o più persone rispetto allo standard abitativo	30

- c)** Composizione dell'alloggio in relazione a:

- I nucleo con presenza di componenti di età e/o generazione diversi, in alloggio con un numero di vani da adibirsi a camere da letto inadeguato alla composizione del nucleo stesso. Tale condizione si riferisce esclusivamente a:

Genitore con figlio/a di età maggiore ai 14 anni	10
Nonno/a con nipote di età maggiore ai 14 anni	
suocero/a con solo nuora o genero	
cognati/e	

- presenza di uno o più componenti che, in relazione allo stato di salute certificato dell'ASL, necessitano di un vano camera da letto autonomo 20

2 Presenza di barriere architettoniche

- a)** Presenza di barriere architettoniche limitanti la fruibilità da parte di persone, da documentare mediante presentazione di idonea certificazione:

Con certificazione di invalidità motoria al 100% connessa con la presenza delle barriere architettoniche	50
Con certificazione di invalidità motoria superiore al 66% connessa con la presenza delle barriere architettoniche.	
Con certificazione di minorenne portatore di handicap connessa con la presenza delle barriere architettoniche	

Con certificazione di disabile permanente e grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992 e s.m.i., relativamente a situazioni di handicap connesse con la presenza delle barriere architettoniche.	
--	--

- b)** Alloggio collocato in un piano diverso dal piano terra o primo in stabile privo di ascensore, in cui siano presenti persone di età superiore a 75 anni 10

3 Condizioni di disagio

Particolari condizioni di disagio economico connesso alla misura delle spese accessorie da sostenersi da parte del nucleo familiare, qualora risultino equivalenti o superiori al canone di locazione per i nuclei familiari di ISEE inferiore a Euro 7.500,00	10
Particolari condizioni di disagio sociale nel caso di pericolo documentato dal richiedente, derivante da denunce giudiziarie e con documentazione del servizio sociale e/o sanitario di riferimento	20

4 Altre condizioni

- a)** Necessità di avvicinamento al luogo di lavoro:

Per persone con invalidità certificata da strutture pubbliche superiore al 66% o per persone con certificazione handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992 e s.m.i., relativamente a situazioni connesse alla mobilità della persona	30
---	----

- b)** Necessità di avvicinamento al luogo di cura e assistenza :

Per persone con invalidità certificata da strutture pubbliche superiore al 66% o per persone con certificazione handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992 e s.m.i., per avvicinarsi a strutture socio-sanitarie e sanitarie di cui necessitano continuamente	20
Per avvicinarsi alla residenza di nuclei familiari di persone legate da vincoli di parentela e/o affinità che possano prestare assistenza a taluno dei componenti il nucleo familiare richiedente, che si trovi in una delle seguenti situazioni: di invalidità certificata da strutture pubbliche superiore al 66%, certificazione handicap permanente e grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992 e s.m.i., di senza di gravi patologie o malattia cronicizzata accertate dai competenti servizi ASL, non autosufficienza certificata dalla competente U.V.G.T., ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela di anziani non autosufficienti	30

- c)** Anzianità dei componenti il nucleo familiare: per ogni componente

Persone di età superiore a 70 anni	3
Persone di età superiore a 75 anni	5
Persone di età superiore a 80 anni	7



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Proposta N. 2019 / 540
Servizi Sociali

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: APPROVAZIONE

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 18/09/2019

IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Proposta N. 2019 / 540
Servizi Sociali

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: APPROVAZIONE**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 18/09/2019

LA RESPONSABILE DELL'U.O. BILANCIO

BATTISTINI MARNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)